

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL LAZIO****RICORSO****CON ISTANZA EX ART. 56 C.P.A.**

Nell'interesse dei Signori:

<b>COGNOME</b>	<b>NOME</b>	<b>CODICE FISCALE</b>
ALESCI	LUISELLA	LSCLLL71P68F158Y
ABBATE	ALESSANDRA	BBTLSN82L43G273I
ACCARDI	ALICE PAOLA	CCRLPL82S60E974R
ACCIARDI	ASTRID	CCRSRD76M43L083T
ACERBIS	CHIARA	CRBCHR80A45B157O
ACUNZO	GIADA	CNZGDI81D52F839R
ADAMO	PAOLASIVIA	DMAPSL81H43B354Y
AFFATATO	MARIA SETTEVELI	FFT MST66A61D643C
AGATONI	EMANUELA	GTNMNL79C70C745Q
AGOSTA CATALDO	GIUSEPPA	GSTGPP78L62E573M
ALAIMO	CATIUSCIA	LMACSC78H67E573Z
ALBANELLO	CHIARA STELLA	LBNCRS78M43L840M
ALBANESI	SELENE	LBNSLN71S66G388V
ALBORINO	CARMELA STEFANIA	LBRCML70B42F839O
ALESSANDRO	AGOSTINA	LSSGTN66H66H805J
ALESSI	LORENA	LSSLRN79H43E333L
ALFINI	VALERIA MARIA	LFNVRM78S41F205E
ALOE	LOREDANA	LAOLDN81T46G535E
ALOTTO	ENZA	LTTNZE78M61G282U
AMASINO	FRANCESCA	MSNFNC81L50F335L
AMBROSINO	MARIANNA	MBRMNN82E62E791N
AMBROSIO	ANNA	MBRNNA79A48G190W
AMORE	BIAGIA MARIA	MRABMR76R56H163N
ANASTASI	VANESSA	NSTVSS82E43D423J
ANDREATTA	RITA	NDRRTI61P54C363V
ANDRIELLO	MARIA ANTONIETTA	NDRMNT82R52E041E
ANELLI	BARBARA	NLLBBR74T51G975K
ANGELILLO	CATERINA	NGLCRN81P48H860C
ANGIOLELLI	MARIAGRAZIA	NGLMGR79L50L245N
ANTOCICCO	LOREDANA	NTCLDN78P46D708F
ANTONACI	GIOVANNA	NTNGNN83D66F839O
ANTONELLI	TANIA	NTNTNA81R68G843F
ANZALONE	MARIA ROSARIA	NZLMRS84B44M792F
APRILE	DONATELLA	PRLDTL78P67C351N
ARCODIA	SILVANA	RCDSVN75T51B202G
ARCURI	CATERINA	RCRCRN59R44I480G
ARENA	NUNZIA	RNANNZ82B51F537O
ARLONE	MARIA DOMENICA	RLNMDM81B62L872N
ARMENI	MARIA	RMNMRA82H53D976A
ARPINI	CHIARA	RPNCHR69H53B474C
ASCENZO	NATASHA	SCNNSH83S48G492W
ASTERITI	CARMELA	STRCML78B64I625S
ASTORINO	COSTANZA	STRCTN82L46D086J

ASUNI	ANNA PAOLA	SNANPL78L51B354F
ASUNI	SIMONA	SNASMN82T47B354X
ASUNI	TIZIANA	SNATZN82E52B274N
ATTOLICO	CHIARA	TTLCHR74A56A662L
ATTROTTO	ROSALBA	TTRRLB69A65HO90V
ATZENI	ALICE	TZNLCA83R54L750X
ATZENI	ELISABETTA	TZNLBT82B66G113P
ATZERI	SILVIA	TZRSLV79E48B354O
AVELLINO	ANNA	VLLNNA77E58D6430
AZZOLINI	DARIA	ZZLDRA67E42L359R
BACCI	ARIANNA	BCCRNN72B60E625N
BADAS	ROBERTA	BDSRRT74P45B354S
BAFFETTI	ILARIA	BFFLRI83R43C773P
BAGGINI	PAOLA	BGGPLA76L60E801T
BAGNARIOL	LORENA	BGNLRN77P67B300N
BALESTRI	ELISA	BLSLSE83L46F656F
BALLATORE	SERENA	BLLSRN83A57D423Q
BANELLA	RICCARDO	BNLRRC72E18C236Z
BARATTINI	SABRINA	BRTSRN81P61G535E
BARBARO	LUCIA	BRBLCU70E67C514X
BARILA'	ENZA MARIE	BRLNMR65A52Z404N
BARLABÀ	ALESSANDRA FILOMENA	BRLLSN72E63Z133D
BARLABÀ	ANTONELLA	BRLNNL71A43B936F
BARNABA	DORIANA	BRNDRN78C63D508J
BARONI	ALESSANDRA	BRNLSN63R66H509F
BARRA	VITTORIA	BRRVTR62A46H703P
BARRALE	MARISA	BRRMRS80R57G273H
BARRESI	ANTONIA SANTINA	BRRNNS72H63G273U
BARRO	SILVANA	BRRSVN64E58F839K
BARTIROMO	IRENE	BRTRNI81C54I720N
BATTAGLINI	GIULIA	BTTGLI64R70D003T
BATTISTON	SERENELLA	BTTSNL69R63G914I
BAVA	VALENTINA	BVAVNT81R61A783S
BECCARI	SILVIA	BCCSLV83B48G870Y
BECCI	MAURIZIO	BCCMRZ79C03E882W
Begliomini	SAMANTHA	BGLSNT80M62G713Q
BELLADONNA	ANTONELLA GRAZIA	BLLNNL73M52C351R
BELLI	CINZIA	BLLCNZ78B58H501B
BELLOPEDE	ROSA	BLLRSO76M57E932Y
BELLOTTI	MARIA	BLLMRA75P52F839O
BELTRAME	MARZIA	BLTMRZ69S54G923A
BENEDETTI	ANTONELLA	BNDNNL76B64H096E
BENEDUSI	LISA	BNDLSI79C42B110Q
BERALDO	SILVIA	BRLSLV78P45C111I
BERGAMO	EMANUELA	BRGMNL60R47H823Y
BERLANGIERI	MARIA GRAZIA	BRL MGR 77L45 A091Q
BERNARDINI	SILVIA	BRNSLVH74S60H501K

BERTI	BARBARA	BRTBBR69R67L833O
BERTINI	PAOLA	BRTPLA75L64B157K
BERTONCELLI	ELDA	BRTLDE69T56L781R
BERTUCCI	BARBARA	BRTBBR83P43G713M
BERZUINI	GIACOMO	BRZGCM73D10G388C
BEVILACQUA	MARIA	BVLMRA79S64F839Q
BIAGI	FLAVIO	BGIFLV73H08110R
BIANCHI	DANIELA	BNCDNL71M41I838L
BIANCHI	DEBORAH	BNCDRH75B65G388N
BIANCO	DANIELA	BNCDNL81R48L049K
BIANCONI	ALESSANDRO	BNCLSN81R31C745R
BICCI	FRANCESCA	BCCFNC75R69G713S
BIFARELLA	FRANCESCA GIUSEPPA	BFRFNC73A42B429Z
BILARDO	ENZO	BLRNZE79T26A638X
BISCIONI	ELISA	BSCLSE73S59I441Z
BISCOTTI	LORENA GABRIELLA	BSCLNG77P55L113U
BOCCADIFUOCO	CATERINA	BCCCRN79P48L219Q
BOCCAGNA	ANTONIETTA	BCCNNT77L46F839Y
BONAFEDE	ANTONINA	BNFNNN79H69F158P
BONANNO	GRAZIA MARIA CATENA	BNNGZM75P46C351C
BONAZZI	ANGELA	BNZNGL71A70D548L
BONETTI	CATERINA	BNTCRN81C56I608H
BONFIGLIO	LEONARDO	BNFLRD82P17D423H
BONIFACIO	GIUSEPPINA	BNFGPP81H55G580D
BONINSEGNA	SIMONA	BNNSMN75E54M082X
BONZI	EVA	BNZVEA77H63B157N
BORDONARO	MARIA	BRDMRA73T65B602O
BORTOLAMEOTTI	MARZIA	BRTMRZ73M49E472I
BORTONE	CLARA	BRTCLR60A48H798P
BOSCO	SONIA	BSCSNO78P67L083X
BOSELLI	FRANCESCA	BSLFNC79M41B034H
BRAVIN	SILVIA	BRVSLV77M63L424A
BRIGANTI	VITA	BRGVTI78M69E882Z
BRIZZI	GIUSEPPE	BRZGPP67H26L219C
BRUNDU	MONICA VALERIA	BRNMCV70A42Z133H
BRUNEO	ISABELLA	BRNSLL75M45G786R
BRUNO	ANNUNZIATA	BRNNNZ64C63F839Y
BRUNO	SANDRA	BRNSDR79S67G786E
BUA	MARIA CHIARA	BUAMCH83B43E974P
BUCCI	FRANCESCA	BCCFNC80C47H355H
BUCCINO	ALESSANDRA	BCCLSN83M57L628W
BUCCOLIERI	DEBORA	BCCDBR70B42I119F
BUETI	ANNA	BTUNNA80M47H224T
BULUGGIU	STEFANIA	BLGSFN81S61E425G
BUONO	AMALIA	BNUMLA69B56L259B
BUONOCORE	TERESA	BNCTRS73T62F839A
BURATTO	ALESSANDRA	BRTLSN81P54F918U

BUSA	ROSINA	BSURSN75A45C002U
BUSCEMI	AGATA	BSCGTA61E44F065C
BUTTACCIO TARDIO	MARIA PAOLA	BTTMPL80H57F892Z
BUZZI	ALESSANDRA	BZZLSN83M62D548S
CACCAVELLA	BARBARA	CCCBBR66E71F257V
CACCIATORE	TIZIANA	CCCTZN67T52D960O
CACCIOTTI	FLORA	CCCFLR81R53E472Z
CACIOLI	GIOVANNA	CCLGNN70P65F158O
CACIOLI	MARIA	CCLMRA68M59F158X
CAGNAZZO	JANINA	CGNJNN83S57G388N
CALABRESE	MARIA ANTONELLA	CLBMNT71D53L219M
CALABRESE	RITA	CLBRTI79E61A509A
CALABRESI	LAURA	CLBLRA81R59L182J
CALABRÒ	MARIA	CLBMRA77B53E041D
CALABRO'	GRAZIA	CLBGRZ72H45H501Y
CALANDRINO	MARCO	CLNMRC82H14A176Y
CALBI	MICHELA	CLBMHL83E58I954Y
CALDAROLA	ANNAMARIA	CLDNMR65H69L407Q
CALECA	DEBORAH	CLCDRH83H44E379A
CALIENDO	ANTONIETTA	CLNNNT80P52L845L
CALIÒ	ELISABETTA	CLALBT80H50C352E
CALIPARI	ROSA MARIA	CLPRMR68C59D976P
CALISESI	IDA	CLSDIA64R49E958V
CALIVA'	SAVERIA	CLVSVR81S65G273R
CALLIGHER	ANTONELLA	CLLNNL64S68E473R
CAMMARATA	ELISABETTA	CMMLBT82R71D423S
CAMMARATA	PATRIZIA	CMMPRZ83A62G348X
CAMPANA	VITTORIA	CMPVTR78M66H931L
CAMPANELLA	STEFANIA	CMPSFN69H48D704B
CAMPELLI	SANDRA	CMPSDR74R47G535R
CAMPI	LISA	CMPLSI83R65B041C
CAMPISI	MARIALISA	CMPMLS82T58I533O
CANDIDI	VANESSA	CNDVSS76E49L182B
CANNAVO'	CONCETTA	CNNCCT74R59G597I
CANU	ANTONELLA	CNANNL83E58G337V
CANUDU	ANTONELLA	CNDNNL80P68I452N
CAPASSO	DANIELA	CPSDNL81L64F839X
CAPEZZUTO	ROSA	CPZRSO74C60Z133Y
CAPIZZI	ROSSELLA	CPZRSL80P52C351Z
CAPOCEFALO	MADDALENA	CPCMDL75E54C514V
CAPONE	SIMONA LINA	CPNSNL83A46C351P
CAPPIELLO	CHIARA	CPPCHR82R52C514T
CAPUCCI	ROBERTA	CPCRRT78D61E730C
CARAMAZZA	MARIA	CRMMRA71T49B602I
CARBINI	CATIA	CRBCTA76P62H501R
CARBONE	CLAUDIA	CRBCLD70B51E098I
CARDANO	GIULIA	CRDGLI79D65D600O

CARDELLA	MARIANNA	CRDMNN82P65H926G
CARDINALE	CHIARA	CRDCHR82S46I804X
CARDONE	VITA	CRDVTI78E48E645J
CARELLA	MARIA RIPALTA	CRLMRP76P47C514D
CARISSIMI	EMANUELA DONATELLA	CRSMLD81A61L400X
CARLETTI	RITA	CRLRTI67C56A944Q
CARLI	CRISTINA	CRLCST64A62F257S
CARLOTTO	CRISTINA	CRLCST67T67A459X
CARMINATI	CARLA	CRMCR82C43C816F
CARNESE	LOREDANA	CRNLDN79T73E974L
CARNEVALE	ANGELA	CRNNG83M59I838O
CARNEVALE	ROSELLA	CRNRLL67R42C479W
CARNEVALI	CLAUDIA	CRNCLD82T66D451U
CARNIO	RICCARDO	CRNR80M10H823Z
CARNOVALE	EUGENIA	CRNGNE79S50F157N
CAROCCI	SARA	CRCSRA79R58D786Y
CARRATORE	MANUELA	CRRMNL82D43D843P
CARRIERO	GIOVANNA	CRRGNN79A62B180N
CARROZZO	LUISA	CRRLSU83P52E882O
CARTA	MARIA GRAZIA	CRTMGR61H70F979T
CARUSO	NELLA	CRSNLL80A47I754M
CARUSONE	ANGELA	CRSNGL68S60Z404C
CASALDI	CLAUDIA	CSLCLD83S45D972T
CASALE	CONCETTA	CSLCCT84B52F158L
CASALINO	PAMELA	CSLPML82A64E425G
CASARANO	EMANUELA	CSRMNL78E70L219Y
CASARIN	MARIA LUISA	CSRMLS63B52F904Y
CASCIO	GIUSEPPA	CSCGPP81H70H700S
CASELLA	CARMELA	CSLCML73P54B963A
CASELLA	ROMINA	CSLRMN78T64E098G
CASMIRRI	ANNALISA	CSMNLS77P48A515X
CASOLI	GIOCONDA	CSLGND79P55D643C
CASSESE	GIACOMA	CSSGCM82B67F924J
CASSINO	GIUSEPPINA	CSSGPP69A56G793N
CASTAGLIUOLO	MARIA RITA	CSTMRT67P41H501V
CASTALDO	CONCETTA	CSTCCT62B45A064J
CASTELLI	SILVIA	CSTSLV76D60C523L
CASTIONI	MARTINA	CSTMTN75P46B296U
CATANI	GIADA	CTNGDI80E62H980L
CATAPANO	FILOMENA	CTPFMN82D48H931P
CATAPANO	MARZIA	CTPMRZ76S63F839M
CATTAFI	MARIA GRAZIA	CTTMGR82D54F206T
CATTO	SABRINA ANTONIA	CTTSRN67L57H823E
CAVALLO	ROSSELLA	CVLRSL83E70D761F
CAVALLORO	MERI	CVLMRE72M57G148M
CECCARELLI	ANNALISA	CCCNLS81M44M082U
CENACCHI	ANNACHIARA	CNCNCH68L51C469O

CENCETTI	ELISABETTA	CNCLBT74D58L833P
CERBINO	SERENA	CRBSRN79S41E472Y
CERCIELLO	IMMACOLATA	CRCMCL78R49F839F
CERESINI	BENEDETTA	CRSBDT79C411138W
CERNUSCHI	ROSARIA	CRNRSR70M66F839K
CHERI	ELISABETH	CHRLBT74L45F979Q
CHIAIA	ANNA	CHINNA74E52H224X
CHIANESE	MARIA ANTONIETTA	CHNMNT80S54F839U
CHIAPPONE	GIULIA	CHPGLI70P63G273N
CHIARIELLO	ANGELA ANTONELLA	CHRNLN73B64F284I
CHINOSI	IVANA	CHNVNI79D69D423G
CIACCIO	MARTA	CCCMRT80E67I533D
CIANCIO	LEANDRA	CNCLDR79H57M088H
CIARALLO	LUIGINA	CRLG77H59L113V
CIARDO	MARIA TERESA	CRDMTR80A64D851E
CIAVARELLA	MASSIMILIANO	CVRMSM81A06H501W
CIGNO	LITTERIA	CGNLTR68H47Z112J
CILIBERTI	VANINA	CLBVNN73M49C773K
CIMINI	FAUSTA	CMNFST81T59A485H
CIOCIA	MARIA ANTONELLA	CCIMNT80D63D643P
CIPRIANI	PASQUINA VALERIA	CPRPQN64C69H772T
CIPRIANI	BARBARA	CPRBBR73L59G752Z
CIRAMI	SERENA	CRMSRN75M56H501D
CIRELLI	MARIAGRAZIA	CRLMGR74P55B519S
CIRIGNANO	SIMONA	CRGSMN77H41A509J
CITI	MARIA ELENA	CTIML79M41G843A
COCCHIARA	CALOGERO	CCCCGR72E16D960R
COLCERA	ALESSIO	CLCLSS75S08L736F
COLETTA	MORENA	CLTMRN79E55E472L
COLLETTA	ANGELA	CLLNG74B47E885P
COLOMBO	SARA	CLMSRA78R41F205Q
COLONNA	ESTER	CLNSTR80P51L049T
COMENSOLI	RACHELE	CMNRHL58P69G149I
CONDÒ	CRISTINA	CNDCST79M51H224A
CONFORTI	FLORENZA	CNFFRN83H47D390H
CONGIU	VITTORIA	CNGVTR74P65F979A
CONOCI	ETTORE	CNCTTR79R29B506D
CONOSCENTI	DANIELA	CNSDNL72A49I199R
CONSOLI	CONCETTA	CNSCCT78H66C351D
CONTE	RAFFAELA	CNTRFL65R43L011V
CONTINI	SARA	CNTSRA83P56I452A
COPPOLA	CRISTINA	CPPCST83S45L219P
COPPOLA	MARIA	CPPMRA74H50F158M
CORALLUZZO	ANGELA	CRLNGL82E62A717L
CORBELLI	SERENA	CRBSRN67C58E202W
CORBISIERO	ANGELO	CRBNGL67H13A580A
CORNICE	ELSA	CRNLSE63R44C311O

CORNICE	EZIA	CRNZEI65T42C311H
CORRADO	RAFFAELLA	CRRRFL82A71G813D
CORVINO	LUISA	CRVLSU63A67B872T
CORVINO	ELENA	CRVLNE70M44B872R
COSIMI	ELENA	CSMLNE77S63H501P
COSMO	MARIA GRAZIA	CSMMGR80S60D969S
COSTANTINO	LOREDANA	CSTLDN73M58F839W
COSTANZO	VALERIA SALVINA	CSTVRS82T41H792F
COTTA	SONIA	CTTSNO67H671138A
COTTONE	LUISA	CTTLSU70R51G445N
COVIELLO	MARCELLA	CVLMCL80R43F952C
CRAPANZANO	ANNALISA	CRPNLS79M68I533E
CRESCIA	CECILIA	CRSCCL73H50G482T
CRIPPA	ANNA RITA	CRPNRT60D70B300A
CRISCUOLO	CAMILLA	CRSCLL78H59E098W
CRISPINO	BARBARA	CRSBBR75E62B354M
CRISTALDI	CARMELA	CRSCML66L71G786N
CRIVELLARI	ELISA	CRVLSE82T44A059E
CUBEDDU	LINA	CBDLNI68B58A454S
CUCCU	STEFANIA	CCCSFN78P47H856V
CUGUSI	MARIA	CGSMRA70H61F979H
CUNEO	ELISA AUGUSTA	CNULGS79T61D969T
CUOMO	RAFFAELLA	CMURFL80L45C129J
CUTOLO	CARMELA	CTLCML76M46F839L
D'ACCARDI	CRISTINA	DCCST68T51G914W
D'AGOSTINO	GIUSEPPE	DGSGPP83R10G273C
D'AIELLO	ANITA	DLLNTA81A70E791E
DAL BEN	ERIKA	DLBRKE81T50L364K
DAL SASSO	NANCY	DLSNCY72S61Z603A
DALFINO	ANGELA	DLFNGL82E58G273T
D'ALIA	SILVANA	DLASVN66R71G273R
D'ALIA FIORELLI	STEFANIA	DLFSFN66C51H501W
DALLAVALLE	LAURA	DLLLRA70M60G535O
D'ALOIA	FRANCESCO	DLAFNC74A30C136O
D'ALTERIO	NICOLETTA	DLTNLT82P54F839Y
D'ALU'	GIUSEPPINA	DLAGPP81A47Z112M
D'AMATO	ANTONIETTA	DMTNNT73A69B915N
D'AMBROSIO	ROSANNA	DMBRNN82B59G039R
DAMIANO	GIULIA	DMNGLI78S60D086Y
DAMIANO	ROSINA	DMNRSN83E67M208P
D'AMICO	ELENA	DMCLNE83P60L419D
D'AMORE	ANGELA ROSA	DMRNLR80S67A509T
D'AMORE	VINCENZA	DMRVCN79L54A512Z
D'ANGELO	CATALDA	DNGCLD62R45H792U
D'ANGELO	DANIELA	DNGDNL77D41L049L
D'ANGELO	MARIA ROSARIA	DNGMRS58D68H501Q
DANIELE	PAOLINA	DNLPLN79D52G317A

DANIELE	VALERIA	DNLVLR83P54F839X
D'ANNA	GIUSEPPINA	DNNGPP82E65A509R
DASSISTI	EMANUELA	DSSMNL77D41A669B
DATTOLA	SERENA	DTTSRN81H70E463U
DE ANGELIS	ELENA	DNGLNE80P47F224E
DE ANGELIS	MARIA PIA	DNGMRP68C71Z103H
DE FELICIS	CLAUDIO	DFLCLD75R25L103K
DE GRAZIA	LUCIA	DGRLCU81C54G942C
DE LIA	IMMACOLATA	DLEMCL71H62A773C
DE LUCA	TERESA	DLCTRS72B53I066Z
DE MEO	ELENA	DMELNE83M64E919J
DE NAPOLI	LIDIA	DNPLDI83E46D086W
DE PERINI	MICHELA	DPRMHL82T69C638P
DE ROSA	MARIA	DRSMRA80L63G491M
DE SAPIO	GERARDA	DSPGRD75D61A509K
DE VITA	ILEANA	DVTLNI74R69A783N
DE VITO	MARIA VERUSCA	DVTMVR75P44C352I
DE VITTI	MARIAGRAZIA	DVTMGR83H59C514U
DEHO'	FRANCESCA	DHEFNC76L63I628E
DEL GAUDIO	LAURA	DLGLRA80R44A509W
DEL PIANO	ANDREINA	DLPNRN76M43F839Z
DEL RE	ANTONIA	DLRNTN79S49H096F
DELIGIA	FRANCESCA	DLGFNC81S51B354P
DELL' AQUILA	ROBERTA	DLLRRT77E61B963K
DELLA CIANA	MAURA	DLLMRA62A50H501I
DELLA GALA	ANTONIO	DLLNTN66H16B963V
DELLA RATTA	LUCIA	DLLLCU78B54I197B
DELL'AQUILA	CONCETTA	DLLCCT66P49E469H
DELLE FAVE	CHIARA	DLLCHR79H57E463T
DENTE	MARIELLA	DNTMLL75T50C514Y
DENTE	ROBERTA	DNTRRT77H44E463C
D'ERRICO	MATILDE ANNA RITA	DRRMLD78L67L738X
DESIDERIO	CINZIA	DSDCNZ73M57E815U
DESSI	MONICA	DSSMNC74L51H118Y
DI BARTOLOMEO	SONIA	DBRSNO65E67Z120S
DI BERARDO	LOREDANA	DBRLDN71C64L103Z
DI BIASE	CRISTINA	DBSCST83H42L750F
DI BUDUO	LUCIA	DBDLCU83P49A883F
DI DIO	VALERIA	DDIVLR82R71C523B
DI DIO CAFISO	ILENIA	DDCLNI83P43F830O
DI DONATO	ELENA	DDNLNE63M42L103Y
DI EGIDIO	GABRIELLA	DGDGRL80S58L103O
DI FILIPPO	MARIA GRAZIA	DFLMGR83P50H926G
DI FIORE	CLEMENTINA	DFRCMN72R66Z133G
DI GIROLAMO	ANTONELLA	DGRNNL76C67D423H
DI LEO	CATERINA	DLICRN73E62M208G
DI LEO	CLAUDIA	DLICLD83M41F158P

DI LONARDO	ANGELINA	DLNNLN60P45G942J
DI MAGGIO	MARILENA ANNA	DMGMLN81L56D662G
DI MAIO	ANTONELLA	DMINNL77H49F912Y
DI MARTINO	MICHELINA	DMRMHL82S45Z112S
DI MASE	ROSANNA	DMSRNN83M57F573T
DI MATTEO	SIMONA	DMTSMN81S55L083D
DI MEO	GIOVANNA	DMIGNN81C71H620E
DI MICCO	PAOLA	DMCPLA80H53B963W
DI NUZZO	ELENA	DNZLNE72M48E791M
DI PADUA	MARIA	DPDMRA69R50B715P
DI PALMA	IOLE	DPLLIO76P47E456U
DI PAOLO EMILIO	MARIA ANGELA	DPLMNG79L45A488R
DI PASTENA	FRANCA	DPSFNC77P63G838S
DI PUMA	VINCENZA	DPMVCN80R68D960G
DI PUORTO	GIOVANNA	DPRGNN82H46B715C
DI SCIANNI	FRANCESCA	DSCFNC77P54H264V
DI SILVESTRE	ANTONELLA	DSLNNL83T61L103D
DI STEFANO	SILVIA	DSTSLV78L68C816R
DI VINA	DAMIANA	DVNDMN71H55G511Z
DI VINCENZO	NADIA	DVNDA81B41H501I
DI VIZIO	LETIZIA	DVZLTZ82L55C034D
DI VONA	IRINA	DVNRNI81T71E340U
DIBITONTO	LUCA	DBTLCU83B13L750S
DIGIOVANNI	ANTONIETTA	DGVNNT79A46C514Q
DIGRANDI	ANNALISA	DGRNLS72D67H163V
DILIGENZA	ROSA	DLGRSO78H66F839F
DISABATO	ANTONIO	DSBNTN83P04L738T
DISCA	DIANA MARIA GRAZIA	DSCDMR76L59B302E
DISCENZA	ANNALISA	DSCNLS76E53G674Q
DIVISO	ARIANNA	DVSRNN82M57F964K
DOGLIO	DANIELA	DGLDNL67E58D969B
DOMENICHINI	ALESSANDRA	DMNLSN75S68C219H
ELARDO	MARIA ANTONIETTA	LRDMNT81M57G224
ELETTO	MARIA CONCETTA	LTTMCN82R56F839I
ELIA	ROSA	LEIRSO82M49F205B
EPICOCO	ELENA	PCCLNE81E64D653P
ERRICO	AJUMA	RRCJMA81R58F839B
ESPOSITO	GIULIANA	SPSGLN81R58F839G
ESPOSITO	GIUSEPPINA	SPSGPP81T66B963X
EVOLA	MARIA	VLEMRA83E42D912Q
FADDA	ANTONELLA	FDDNNL77C42G113P
FAGGIN	LETIZIA	FGGLTZ68R55G224Z
FALCONE	GIOVANNA	FLCGNN75S68L219J
FALLETTA	ASSUNTA EMANUELA DOMENICA	FLLSNT78R57A089O
FALLETTA	SALVATORE	FLLSVT76L04G273G
FALONE	PAMELA	FLNPML81M59G438H
FANCIULLO	STEFANIA	FNCSFN83T59I549B

FANTINO	ERIKA	FNTRKE81C71E020Z
FARAONE	EDVIGE	FRNDVG55B42B157P
FARINA	MARIA	FRNMRA80R66G273N
FASIELLO	ANNARITA	FSLNRT82C64E506S
FATTORUSO	LUISA	FTTLSU68B64I483D
FEDERICO	FABRIZIA	FDRFRZ78H48H579T
FELCHER	STEFANO	FLCSFN80D23L483N
FELICI	ROBERTA	FLCRRT83D47G843D
FERRAIOLI	ELVIRA	FRRLVR78P47I438I
FERRAIUOLO	RAFFAELA	FRRRFL82C54F839L
FERRANTE	ALBERTO	FRRLRT81M31H224K
FERRANTE	MARIA	FRRMRA75S58E716X
FERRARA	GELSOMINA	FRRGSM70R66A194C
FERRARA	MARIA TERESA	FRRMTR67L46G786Q
FERRARI	ALESSANDRO	FRRLSN76D09C219Y
FERRARI	DANIA ARMIDA	FRRDRM75D60A459C
FERRARI	SILVIA	FRRSLV59P49A459K
FERRI	PASQUINA RITA	FRRPQN82C53H926Z
FESTA	ALESSIA	FSTLSS83A71C618X
FESTA	BARBARA	FSTBBR83C44H224W
FIANDACA	FABIOLA	FNDFBL76C56D704W
FILI'	MARIA	FLIMRA67M54D969M
FILIZZOLO	CLAUDIA	FLZCLD74D60G273M
FINOCCHIARO	AGATA	FNCGTA82E52F158Q
IORE	LAURA	FRILRA75M54E340I
FIORILLO	FRANCESCO	FRLFNC80L17A512R
FLACHI	ANTONELLA	FLCNNL79T41F112Y
FLEGO	RAFAELLA	FLGRLL72H47L424D
FLORIDIA	FRANCESCA	FLRFNC83H43H163Z
FLORINI	IDA	FLRDIA74C60F839F
FOGLIA	ANNA MARIA	FGLNMR75R54B506O
FOGLIARO	CATERINA	FGLCRN76T56F537L
FOIS	ANNA PAOLA	FSONPL76H69E441X
FOIS	MANUELA	FSOMNL78R70A192K
FONTANA	ANNA	FNTNNA77R41C352Y
FONTANIVE	CINZIA	FNTCNZ70P54A083H
FORCELLA	STEFANIA	FRCSFN73P70B157D
FORESTIERO	MARIA ANTONIETTA	FRSMNT69P48A773S
FORMICA	VINCENZA CINZIA	FRMVCN75C46I754Q
FORTE	GIUSEPPINA	FRTGPP82T51G838Z
FORTE	KATIA	FRTKTA81P42F839S
FOSTINELLI	MARIANNA	FSTMNN81L69B149L
FRALLICCIARDI	ANNA	FRLNNA81S50F912H
FRANCALUCCI	CINZIA	FRNCNZ76H65E472Z
FRANCO	LOREDANA	FRNLDN69B54G315Q
FRIGHETTO	PAOLA	FRGPLA57R60A459E
FRIGNANI	CHIARA	FRGCHR82H46E897F

FRONTINI	GLORIA	FRNGLR83C65C615Y
FRONTINO	MARIA ROSARIA	FRNMRS79C62E791E
FULLONI	LUCIANA	FLLLCN64R66I138F
FUMAGALLI	NADIA	FMGNDA77L62L667S
FUSCO	STEFANIA	FSCSFN83P49L049L
GABBI	CINZIA	GBBCNZ64D55G843N
GABRIELE	GABRIELLA	GBRGRL81S65I158C
GAGLIANO	VALENTINA	GGLVNT82D52I533Y
GAIARSA	NADIA	GRSND63H57G914C
GALEAZZA	MARIACRISTINA	GLZMCR69H48E632S
GALLI	ANNA LAURA	GLLNLR62R68H501E
GALLI	LAURA	GLLLRA79C54F205N
GALLIZZI	MARIA	GLLMRA59L47Z110U
GAMBARINI	OLGA	GMBLGO80C67C816V
GAMBINA	IORELLA	GMBFLL83M63E974L
GAMMINO	GIORGIA	GMMGRG82D56L013D
GARBINI	BARBARA	GRBBBR67L60E715O
GARGIULO	VELIA	GRGVLE80T50A512E
GARI	LAURA	GRALRA72T62C773Z
GAROFALO	FRANCA MARIA	GRFFNC80P48H163H
GAROFALO	LIANA	GRFLNI78R46C351U
GAROZZO	SARA	GRZSRA83T60A494V
GAUDINO	GIORGIA	GDNGRG72M67L750W
GAZZANI	ELISA	GZZLSE64T61E897W
GEMELLI	LUIGI	GMLLGU72B26F112U
GENTILE	GIANNA DOMENICA	GNTGND73B56H096N
GENTILE	MARIA CARMELA	GNTMCR80B53E573I
GERMANI	EMILIA	GRM MLE 64C 68F 260G
GEROMIN	VIVIANA	GRMVVN69R45L407Y
GERONIMO	ANTONELLA	GRNNNL81A67I954B
GHISELLINI	ROBERTA	GHSRRT64C59D599S
GIACOBBE	DANIELA	GCBDNL70D54G388Z
GIACON	MARINELLA	GCMNML69L69D969E
GIACONIA	ANNA	GCNNNA83L53C421R
GIACOPETTI	LUCA	GCPLCU82A17H769R
GIANNOCCARO	LUCIA	GNNLCU67L65H096F
GIANNOTTI	MARIA SILVIA	GNNMSL76R53C236V
GIANNUZZI	ALESSANDRA	GNNLSN81D67C975V
GIARDULLO	PATRIZIA	GRDPRZ75C65H703I
GIARETTA	PIA	GRTPIA66D50L840T
GIFFONI	MARIANTONIETTA	GFFMNT71C60L483T
GIGLI	VIVIANA	GGLVVN76T70F158N
GIOIA	ANGELA	GIONGL82P62I158K
GIOITTA	NICOLETTA	GTTNLT82M60F158D
GIOMMETTI	ERIKA	GMMRKE80L54G478Q
GIONA	IDA	GNIDIA75A53E340Q
GIORDANO	IDA	GRDDIA82T64D086I

GIUA	VERONICA	GIUVNC79D66L736A
GIUDICE	GIULIA	GDCGLI83M65H183S
GIULIANA	SALVATORE	GLNSVT80B18F065B
GIUSA	ROSA	GSIRSO82B47B429O
GIUSTI	CATERINA	GSTCRN77C71F112N
GODEAS	ELENA	GDSLNE66C68E098T
GOMIERO	IVANA	GMRVNI65A56L407G
GORI	CATERINA	GROCRN81C66E388U
GOTTI	MICHELE	GTTMHL80L02G843W
GRAGNANIELLO	STELLA	GRGSSL79C64F924H
GRANDIN	ADELINA	GRNDLN67E68H823H
GRANO	LUCIA	GRNLCU83R65F205E
GRASSANO	MARIA VELIA	GRSMVL81T59I307N
GRASSO	IOLANDA	GRSLND82P61A783K
GRASSO	ROSA RITA	GRSRRT75D66C351W
GRAVOTTA	ROBERTA GIUSY TERESA	GRVVRT81S58H792Y
GRAZZINI	CLAUDIA	GRZCLD75M42F023Y
GRECO	ANNA GABRIELLA	GRCNGB79C67G751S
GRECO	NOEMI	GRCNMO80H53F206Z
GRECO	ROSA	GRCRSO82L45G273R
GRECO	DANIELA	GRCDNL80H55F027U
GREVE	FRANCESCO	GRVFNC81E28H224M
GRISAFI	MARIA	GRSMRA80L48B429N
GUAGLIARDO	MARIA	GGLMRA68H66C471U
GUALDO	KATIUSCIA	GLDKSC82L51I548B
GUASTINI	VALENTINA	GSTVNT78P68C621X
GUELI	ROSANNA	GLURNN83E64F899K
GUGLIELMI	JOVITE	GGLJVT79P53A285A
GUIDA	LUISA	GDULSU71L56F839L
GUZZETTA	MARIA CONCETTA	GZZMCN83E46G273M
IACOBINI	ELEONORA	CBNLNR76A42H501X
IACOBUCCI	CONCETTA	CBCCCT80L44A509D
IACONE	MARIA	CNIMRA70A69L259O
IADICICCO	GIOVANNA	DCCGNN82L60H143Z
IANNAZZO	MARIA	NNZMRA83C69M208K
IANNONE	ANNA	NNNNN81E69G762U
IAVARAZZO	IMMACOLATA	VRZMCL81C51F839A
ILARDO	GIUSEPPA	LRDGPP83R60A638W
ILLIANO	MANUELA	LLNMNL78S65I921J
ILLIANO	MARIA CLAUDIA	LLNMCL81E69F912V
INDORATO	MARIA GESSICA	NDRMGS80M49B429P
INDOVINA	GAETANA STEFANIA	NDVGNS72E45B428X
INGARGIOLA	GRAZIA	NGRGRZ80H51F061W
INGROSSO	LORENZA	NGRLNZ82C48E506P
INGROSSO	MARIA LUISA	NGRMLS66S54E538Y
IODIO	ALICE	DIOLCA82T69B352S
IORIO	GIUSEPPINA	RIOGPP45P75F839L

IOVINE	IMMA ANNA	VNIMNN78E67C129N
IOVINELLA	CAMILLA	VNLCLL83A61F799V
ITALIANO	VIRGINIA	TLNVGN79T65I625J
IZZO	STEFANIA	ZZISFN81D51A522H
KATIUSCIA	BALZAMO	BLZKSC80S54E885R
LA FISCA	ROSA ANGELA	LFSRNG70R43H792I
LA MANNA	LAURA	LMNLRA76E62H221I
LA PORTA	DANIELA	LPRDNL83L51D969N
LA RICCIA	RAFFAELLA	LRCRFL82C52D969Y
LA ROCCA	MARILENA	LRCMLN83M42C286E
LA ROCCA	PRISCILLA	LRCPSC82S67I533M
LA SALA	ARCANGELA	LSLRNG79R50H926Y
LA TERRA BELLINA	VALENTINA	LTRVNT79R54H163D
LA TORRE	ANTONELLA	LTRNNL75C68F158A
LA VALLE	RITA	LVLRTI76H58B602X
LACORTE	ANGELA	LCRNGI82D47G187D
LANDOLFI	ESTER	LNDSTR83A53F839A
LAURA	ANDREOLA	NDRLRA73M48F443G
LAURA	MATTEI	MTTLRA81E69L182U
LAURIOLA	NATALIA	LRLNTL80B61H926D
LAURO	ELENA	LRALNE82L54G674D
LAURO	FRANCESCO	LRAFNC74R04F839F
LAURO	GIUSEPPINA	LRAGPP79H59I073I
LAZZERESCHI	OMBRETTA	LZZMRT66E43G843M
LECCE	MICHELA	LCCMHL76B47L049C
LENARDON	GRETA	LNRGRT75C61I403L
LENHARDT	GIANPAOLO	LNHGPL73H04E098D
LENTINI	LUCIA	LNTLCU64S67A965F
LEO	CATERINA	LEOCRN81C54F912J
LEO	MARIA ROTILIA	LEOMRT73P52I851T
LEOCI	ROSA	LCERSO72E68F376P
LEONETTI	IRMA	LNTRMI82D60C514E
LEONI	SIMONETTA	LNESNT66R47I452E
LETTIERI	FELICIA LUCREZIA	LTTFCL65B48B774F
LEVATO	SERAFINA	LVTSFN82B56I590Z
LIBERATORE	GRAZIELLA	LBRGZL61D49B358D
LICCIARDELLO	VALERIA	LCCVLR78A68C351O
LIMITONE	ANNA MARIA	LMTNMR79D64E038X
LIMONGI	MARIA	LMNMRA79T41E919R
LINO	FRANCESCO	LNIFNC79D02I356G
LO BIANCO	STEFANIA	LBNSFN76T47F158A
LO RE	DIANA PATRICIA	LRODPT79S63Z604B
LO STIMOLO	MARILU'	LSTMRL84D42C927S
LODDO	BARBARA	LDDBBR71M63E387N
LODOLA	MJRIAM	LDLMRM83H49I274G
LOFFREDO	SANTINA	LFFSTN82L49D643Q
LOMBARDOZZI	NADIA	LMBNDA83S54A089K

LONGA	MARIA DORIS	LNGMDR72D47B049M
LONGANO	EUGENIA	LNGGNE80D61B963Z
LOPORCHIO	ROSSELLA	LPRRSL82M61A048G
LOVICU	IRENE	LVCRNI81M60F979S
LUCIBELLO	ILDA	LCBLDI63C55F839R
LUCINI	MARTINA	LCNMTN76B69F870R
MACAGNINO	ADA	MCGDAA77B52L484G
MACCAGNI	PAOLA	MCCPLA81C70F205W
MACCARRONE	TIZIANA	MCCTZN75M71C351L
MACCHIONE	MICHELA	MCCMHL81C60F839P
MACCULI	ROSALIA	MCCRSL79B45G751G
MACIS	GIOVANNA	MCSGNN67P41H088F
MAGLIO	ASSUNTA	MGLSNT80H49C352J
MAGLIOCCA	ROSSANA	MGLRSN78M62Z404L
MAGNI	POMPILIA	MGNPPL62A65F692O
MALUSA	MICHELA	MLSMHL70A56L736J
MALVASI	VITTORIA	MLVVTR83S44G786C
MAMELI	SILVIA	MMLSLV83P59F979A
MANA	SIMONA	MNASMN82S61H727H
MANCA	ALESSANDRA	MNCLSN73L61B354U
MANCA	GIOVANNI	MNCGNN79H22F979X
MANCA	MONICA	MNCMNC72D48B745Y
MANCINI	IRENE	MNCRNI79P52D542P
MANCINO	DONATELLA	MNCDTL82P41F839K
MANCUSO	ANGELA	MNCNGL75T69I874Z
MANFRÈ	MERJ	MNFMRJ80R63D423E
MANIS	ANNA PAOLA	MNSNPL67M64G113J
MANTOVANI	BARBARA	MNTBBR69M66D548J
MANUTI	VALENTINA	MNTVNT82A61G388R
MANZO	CARMELA MELANIA	MNZCML84D54B963I
MARANA	ERIKA	MRNRKE82E62A459Y
MARANO	ROSA	MRNRSO59R43E677A
MARAZZITA	GIUSEPPE	MRZGPP78A03G263J
MARCI	SILVIA	MRCSLV79T41L551A
MARCIA	FRANCESCA	MRCFNC78H41E281A
MARCIANELLI	SARAH	MRCSRH81P64E372E
MARCON	DANIA	MRCDNA73M51L781M
MARCONE	ALESSANDRA	MRCLSN73A48L103I
MARENA	LUISA	MRNLSU72L49G793D
MARGAGLIOTTA	SILVIA	MRGSLV83L49L219A
MARGIORE	FRANCESCA	MRGFNC66E51H101P
MARGIOTTA	MANUELA ANGELA	MRGMLN79R42H793G
MARIANI	DANIELA	MRNDNL74M46E063J
MARINO	ELEONORA	MRNLNR76C41G786Z
MARINO	MARILISA	MRNMLS83P64F952J
MARINOSCI	MARIA	MRNMRA78P45D643T
MARRA	SIMONA	MRRSMN83B41F839K

MARRARA	MARIA CATERINA	MRRMCT64E62H224L
MARRONE	GIOVANNA	MRRGNN78A70Z112R
MARSELLA	ELENA	MRSLNE81M43A512U
MARTELLACCI	IVANA	MRTVNI70P69B745Y
MARTELLI	ELENA	MRTLNE75H47D612M
MARTIGNON	PATRIZIA	MRTPRZ64D63D325F
MARTINELLI	SABRINA	MRTSRN80A41G482K
MARTINO	DENISE	MRTDNS76S70D122N
MARTINO	LUCIA	MRTLUC83B52A783T
MARTINO	MILENA	MRTMLN72H68F052Z
MARTINO	TIZIANA	MRTTZN83A51C352V
MARZANA	MARIA	MRZMRA82H62Z112C
MARZOCCHI	MARIA FILOMENA	MRZMFL77H57F839X
MASSARO	GIUSEPPINA	MSSGPP83M52I234R
MASSARO	ROBERTA	MSSRRT82S56L750X
MASTRONZO	GIUSEPPINA	MSTGPP79D44F839M
MASULLO	SARA	MSLSRA72T60F839Y
MATARAZZO	ELISA	MTRLSE82M 46F839W
MATTAREI	ELENA	MTTLNE81H46C794X
MAURIZIO	ELENA	MRZLNE82S50H700B
MAURO	DANILA	MRADNL83B65G273G
MAZZA	DOMENICA	MZZDNC70C47D810C
MAZZA	GIUSEPPINA	MZZGPP75D69F158T
MAZZAGLIA	LOREDANA NUNZIATA	MZZLDN69L61G402V
MAZZAGLIA	MARIA ELENA DOMENICA	MZZMLN78P64C351W
MAZZARELLA	ELISA	MZZLSE82S63M082J
MAZZATENTA	FEDERICA	MZZFRC80E48G438N
MAZZEI	MARIA	MZZMRA79S66D122Z
MAZZONE	MARIANNA	MZZMNN83D58Z133R
MEACCI	SARA	MCCSRA81L52A390Y
MEDICO	CONCETTA ELISA	MDCCCT79H63H792Q
MELA	FLORIANA	MLEFRN71L41B354I
MELIS	ALFONSINA RINA	MLSLNS63H60B675M
MELIS	VALERIA	MLSVLR77L49E441X
MELONI	FRANCESCA	MLNFNC81T42F979R
MELOTTI	ELENA	MLTLNE78B51B594K
MENEGHELLO	ELISA	MNGLSE 75P58H823B
MENNONE	NADIA	MNNNDA83D51F839X
MERCURI	RAFFAELE	MRCRFL76E30I725B
MEREU	DANIELA	MREDNL83E49E441V
MERISI	GIULIANA MARIA	MRSGNM65H58H509F
MESORACA	PATRIZIA	MSRPRZ75T60D122P
MEZZATESTA	ALESSANDRA	MZZLSN67T60I138T
MICALUSI	LEA	MCLLEA72L56L120X
MICHELETTI	FRANCESCA	MCHFNC82A71L378H
MIGLIETTA	ANNA PAOLA	MGLNPL76S53I119C
MILAN	SABRINA	MLNSRN82T46G388A

MILAZZO	BIANCA MARIA STELLA	MLZBCM79C61C351R
MILIDONE	PAOLA	MLDPLA78S46F257N
MILORO	RAFFAELLA	MLRRFL82S52H224O
MINAFRA	SABRINA	MNFSRN79H63D612H
MIRARCHI	ANTONELLA	MRRNNL76H61D390X
MIROGLIO	CLAUDIA	MRGCLD70R64L219H
MISSIROLI	PAOLA	MSSPLA63A67H199Q
MISSO	KATIA	MSSKTA69B54H501A
MISURACA	BENEDETTA	MSRBDT75R41A176X
MONACHESI	LUANA	MNCLNU75S57D653R
MONACO	ELISA	MNCLSE81M57D205O
MONETTI	ROSANNA	MNTRNN81H43A783T
MONTALBANO	MARGHERITA	MNTMGH84A54H269A
MONTELEONE	MARIAROSARIA	MNTMRS81A59F537M
MONTIS	DESOLINA	MNTDLN71M53A359Q
MONZÙ	ANTONELLA	MNZNNL81L46D122V
MORANO	LAURA	MRNLRA76L63G806Y
MOROTTI	MARGHERITA	MRTMGH83E53E715F
MORREALE	VITALBA	MRRVLB82P54D423Y
MORRUSCO	MARIANNA	MRRMNN82D62C351L
MORSIANI	SERENA	MRSSRN79L49D969K
MOSCHELLA	VALENTINA	MSCVNT80T69F537R
MUGGIANU	GRAZIA	MGGGRZ79M57Z603J
MULA	CATERINA	MLUCRN76D68F979V
MUNNO	VIVIANA	MNNVVN66E69E784I
MURANO	ANTONIETTA	MRNNNT76S42I720X
MURGIA	BARBARA	MRGBBR75M53F979S
MUSCAS	SARA	MSCSRA81H54B354K
MUSONE	MANUELA	MSNMNL78D50A944P
MUSTO	ARMIDA	MSTRMD81H64G580M
MUZZOPAPPA	SILVIA	MZZSLV81E57F537Q
NACLI	ROSITA	NCLRST75L70F158H
NANIA	ANNA MARIA	NNANMR67M49A638C
NARDOCCI	LIVIA	NRDLVI66M48C552E
NATALE	CATERINA MONICA	NTLCRN73D42L194B
NERI	SILVIA	NRESLV77C51L083U
NICODEMO	MARIA ANTONIETTA	NCDMNT66D45H348G
NICOLETTA	DOMENICA	NCLDNC61D47D089Y
NICOLETTI	SANDRA	NCLSDR77H62G273P
NIGRA	MARIA	NGRMRA80P62A433C
NIRO	GIOVANNA	NRIGNN83B58L273P
NOCERA	GIANLUCA	NCRGLC77E03C129D
NOCERA	MARIA	NCRMRA70M54I537K
NOCITI	PAOLA	NCTPLA71S54C002D
NOFRI	LORELLA	NFRLLL60L69L436N
OLIVIERI	AMALIA	LVRMLA77C44F839J
ORRÙ	SABRINA	RROSRN82H68H856C

ORSI	CARLOTTA	RSOCLT8163G467R
ORSINI	STEFANIA	RSNSFN80H61H509R
OSSINO	MARIACRISTINA	SSNMCR75P58E526L
OTTOLINI	FRANCESCA	TTLFNC80T71H509P
PADOAN	PAOLA	PDNPLA62M42F839H
PAGANI	SILVIA	PGNSLV78C54B019K
PAGLIARULO	STEFANIA	PGLSFN81L52Z133W
PALADINO	GIUSY	PLDGSY75B44E974J
PALADINO	MARISA	PLDMRS78D60E974J
PALAZZOLO	MARIA	PLZMRA82P52A028J
PALMIERI	BARBARA	PLMBBR82M69F952W
PALMIERO	TATIANA	PLMTTN77P66B963F
PALMIOTTO	ALESSANDRA	PLMLSN81E41F284Y
PALMISANO	SIMONA	PLMSMN82L69F027C
PALOMBO	ALESSIA	PLMLSS80T46C632U
PALUMBO	CATERINA	PLMCRN81L41L259V
PALUMBO	MARGHERITA	PLMMGH80C60A512M
PANI	MARIA ELENA	PNAMLN81C45B354G
PANNULLO	GIULIANA	PNNGLN82L50E791Q
PANSERI	LAURA	PNSLRA73C51A794I
PANTANO	ROSARIA SABRINA	PNTRRS73H50F943X
PANZARIN	IOLANDA	PNZLND73P61F770C
PANZERI	BARBARA	PNZBBR78M55E507W
PAOLONE	ROSSELLA	PLNRSL79A43L083J
PAPA	DANIELA	PPADNL79B51D708T
PARENTE	CLAUDIA	PRNCLD80D63F839G
PARON	ELISA	PRNLSE81C43I274C
PARRELLA	RAFFAELLA	PRRRFL72S65F205M
PARRINELLO	LUISA	PRRLSU81E59D423R
PARROTTA	SILVANA	PRRSVN73H64D122B
PARTINICO	MARIANGELA	PRTMNG74P60G273Y
PASCOTTO	ANNAROSA	PSCNRS72T50G914L
PASCUCCI	LUCA	PSCLCU81S08A399U
PASCUZZI	CONCETTINA	PSCCCT75T41D122Y
PASQUALE	GIOVANNA	PSQGNN66R46G793X
PASTOR	ANTONELLA	PSTNNL66M46E379U
PASTORE	CARMELA	PSTCML80S52H926W
PATERNUOSTO	EVA	PTRVEA79M54F839K
PATRICELLI	GIUSEPPINA	PTRGPP71L58D790A
PAVANELLO	ELENA	PVNLNE73C60C383F
PAVANO	ORIANA	PVNRNO77E66I754G
PECORELLA	ANTONINO	PCRNNN83H27G273M
PEDRETTI	ENRICA	PDRNRC75H49D548K
PELELLA	GERARDA	PLLGRD82B41C034X
PELIZZARI	PATRIZIA	PLZPRZ80M65D918D
PELIZZON	GIAMPAOLA	PLZGPL56H69F826F
PELLEGRINO	MARIANGELA	PLLMNG84E42L419J

PENGUE	LOREDANA	PNGLDN74R50B300C
PENNA	FRANCESCA	PNNFNC76C64E897Z
PENNA	PASQUALINA	PNNPQL73R52B715I
PENNACCHIO	GIOVANNA	PNNGNN83H63F839T
PENTANGELO	MARIALUISA	PNTMLS84C51L259J
PEPE	ANNALISA	PPENLS76E63H703I
PERFETTI	FABRIZIA	PRFFRZ83C48G141B
PERFETTI	ROBERTA	PRFRR82B42E482F
PERRICONE	TANYA	PRRTNY74T57F943D
PERROTTA	SARA	PRRSRA79P70I234M
PERUCCONI	DANIELA	PRCDNL68C42F513S
PETRALIA	FRANCESCO	PTRFNC79C18C286I
PETRARULO	MARIA PIA	PTRMRP54R62E493A
PETRELLA	ANGELA	PTRNGL78A67B715U
PETRELLA	BARBARA	PTRBBR83M49B715P
PETRILLO	IOLANDA	PTRLND81L66F463G
PETRINO	LUCIA	PTRLCU81B62E058W
PEVERIERI	STEFANIA	PVRSFN81M65E388P
PEZZANI	SAMUELA	PZZSML77E67L667V
PEZZOLATO	MIRIAM	PZZMRM67C50A059N
PEZZUTO	CARMINA	PZZCMN69H45H090E
PEZZUTO	COSIMA	PZZCSM75B47H090I
PIANTAGINE	KATIA	PNTKTA78M47D786F
PIEROTTI	KATIUSCIA	PRTKSC69D64E256D
PIGNATARO	EMILIA	PGNMLE66A46I300C
PIGNATI	LUCIA	PGNLCU83H70H769H
PINALI	VALERIA	PNLVLR81R63B296D
PINTO	ELENA	PNTLNE80D58E885D
PINTORI	FRANCESCA	PNTFNC77H64F979L
PIRAS	SIMONA	PRSSMN75A66F839R
PIRAS	TIZIANA	PRSTZN76E69B180A
PIRODDI	AMELIA	PRDMLA78D53Z103P
PISANTI	RITA	PSNRTI62P61F839Y
PISCITELLI	FLAVIA	PSCFLV64P45L591Y
PISTILLO	GIUSEPPINA	PSTGPP72C53I158X
PITANTI	VERONICA	PTNVNC78E57L833Z
PITTIGLIO	ALESSANDRA	PTTLSN71R44C034W
PITTONI	ALESSANDRA	PTTLSN74D69G224T
PIZZITOLA	VITALBA	PZZVLB78L55D423P
PIZZOLEO	LORENA	PZZLRN83P41D761I
PIZZULLI	DEBORAH	PZZDRH82E67F052I
PLASTINO	FRANCESCA	PLSFNC75A66D086U
POLI	MARIAPIA	PLOMRP59A71B898I
POLISANO	PALMA	PLSPLM71E41Z614I
POMPEI	VIVIANA	PMPVVN82A43L219D
PONTICIELLO	SANTA	PNTSNT81T71F839U
PONTILLO	DANIELA	PNTDNL74M45F839M

PONTILLO	LAURA	PNTLRA79E63F839P
PONZETTA	GRAZIELLA	PNZGZL68L53L484Z
PORCU	MANUELA	PRCMNL68R64A479V
PRAVATO	ROBERTA	PRVRR83S51D325I
PRELLI	ELISABETTA	PRLB77D68B019E
PRETE	PAOLA VITTORIA	PRTPVT65B56E815Z
PRINCIOTTA	OLGA	PRNLGO82C61D912M
PRINCIPE	IRENE	PRNRNI67R71F205P
PRIORE	SERENA	PRRSRN80R66G793Y
PROCOPIO	MARIA	PRCMRA83H47D122L
PROFETA	RITA	PRFRTI82H55E131F
PRUITI	DORIANA GRAZIA	PRTDNG83B64G371Q
PUGI	ERIKA	PGURKE82T44G999X
PULIGNANO	MARILISA	PLGMLS82C61H096X
PUTELLI	SARA	PTLSRA81H53L400S
QUATTRINI	ALESSIA	QTTLSS70B67F257W
RADOGNA	VALENTINA	RDGVNT83B66F152O
RAGLIONE	MICHELA	RGLMHL83L47G492E
RAGNO	MILENA	RGNMLN80T71A638K
RAGNO	MONIA	RGNMNO73H50F206S
RAGONE	PAMELA	RGNPML83A64C514L
RAGOZZINO	MARIA	RGZMRA66S42G849T
RAIA	GIOVANNA	RAIGNN82M67F839U
RAIMONDO	ANGELA ROSA	RMNNLR74L45A638X
RANDAZZO	MARIA	RNDMRA82E69G580D
RANDISI	CINZIA	RNDCNZ79D45H159C
RANIERI	LETIZIA	RNRLTZ81L44G713R
REALFORTE	GABRIELLA	RLFGRL84B57C342Q
RECCHIA	SERENELLA	RCCSNL81P69H501E
REPELE	MICHELA	RPLMHL80L64I775U
RICCHETTI	FRANCESCA	RCCFNC77R70E946W
RICCI	ELISA	RCCLSE75S48A944D
RICCI	EMANUELA	RCCMNL76R66H501A
RICCIARDI	IMMACOLATA	RCCMCL78L59A512N
RIEMMA	GIOVANNA	RMMGNN66A70A285D
RIFICI	LUCIA MARIAROSA	RFCLMR79T71Z112M
RIGO	CHIARA	RGICHR76S46F241H
RIMPATRIATO	ANTONIETTA	RMPNNT68D59B963K
RINALDI	ANGELA	RNLNGL80E51L219F
RIPEPI	MARIACRISTINA	RPPMCR81S53H224X
RISTORI	MARTA	RSTMRT83D50D403D
RITONDALE	CRISTINA	RTNCST78L55I441S
RIZZO	FRANCESCA	RZZFNC76T61B639K
RIZZO	MONICA	RZZMNC83P60B774A
RIZZUTI	MARISTELLA	RZZMST81H57D122M
ROBERTA	PILI	PLIRRT63S66A355X
ROBERTI	BARBARA	RBRBBR73H56H501I

ROBERTIELLO	ENRICA	RBRNRC81R48G039S
ROCCA	GIOVANNA	RCCGNN83L67M208J
ROCCO	LUCIA	RCCLCU75T59A783P
RODOLFO MASERA	VALENTINA	RDLVNT75D65L872J
ROMANI	ALEXIA	RMNLXA75S64B157S
ROSASPINA	SANDRA	RSSDR77C55L103P
ROSSI	TANIA	RSSTNA62T45L182T
ROSSINI	IMMACOLATA	RSSMCL66M62F839I
ROSTAGNO	STEFANIA	RSTSFN69C41G674Y
ROTELLA	GIUSEPPINA STEFANIA	RTLGP81M58I874E
ROTONDO	MARILISA	RTNMLS82E55H163T
RUBINACCI	ILARIA	RBNLRI78D54A509G
RUBINO	CLAUDIA	RBNCLD72C50A952V
RUDI	ROSA RITA	RDURRT65L53Z133M
RUGGERI	SABRINA	RGGSRN70R45G999L
RUGGIERO	DOMENICA	RGGDNC81L61F537S
RUSSO	ADELE	RSSDLA60B58C514F
RUSSO	DANIELA ANNA	RSSDLN81B50A509O
RUSSO	FILOMENA PAOLA	RSSFMN82H53F839Q
RUSSO	ROSARIA	RSSRSR78P58B989D
SABBATINO	GIOVANNA	SBBGNN79C63F839O
SACCOMANI	ENRICA	SCCNRC75C60L219K
SAGGESE	CONCETTA NATALINA	SGGCCT75T65H703P
SAGGI	DIANA SABRINA	SGGDSB65S60L833Y
SALEMI	GIUSI	SLMGSI77P57A522G
SALEMI	SEBASTIANA	SLMSST72B43A522K
SALESI	MARIA	SLSMRA73A60H501Z
SALMASO	MANUELA	SLMMNL82T45L407R
SANDIAS	CORINNA	SNDCNN79B63F839Y
SANSEVERINO	LUCIA	SNSLCU78E70A509T
SANSIVERO	EMANUELA	SNSMNL74C48D708M
SANTANGELO	LUIGIA	SNTLGU69S52G596S
SANTANGELO	TATIANA	SNTTTN76S63M272G
SANTARELLI	STEFANIA	SNTSFN68H44H769F
SANTELLO	GIOIA	SNTGIO80D49D324Y
SANTILONI	ANTONELLA	SNTNNL78B52A252D
SANTINI	ELEONORA	SNTLNR82D53H501R
SANTORO	ALICE	SNTLCA78C71E882Y
SARACENI	FRANCESCA	SRCFNC82P45C980E
SARTI	SERENA	SRTSRN80H58E463M
SARTORE	MARIA	SRTMRA54H60B546H
SAVA	ANNALISA	SVANLS82R46C351B
SAVARINO	ANNALISA	SVRNLS82S59E573K
SAVINO	MARIA PINA	SVNMPN80M44A048Z
SAVINO	MONICA	SVNMNC83C59A048I
SCAGLIARINI	CLAUDIA	SCGCLD67D62G467M
SCALA	ALBA	SCLLBA82P61H703M

SCALA	NATALIA	SCLNTL75R63F784I
SCAPIN	ALESSIA	SCPLSS81P43B563P
SCAPUSO	MONICA	SCPMNC79T41E463R
SCARALLO	CONCETTA	SCRCCT70C48G309X
SCARCELLA	FRANCESCA	SCRFNC73D621158P
SCARDACCIONE	ALESSANDRA	SCRLSN81A69A662C
SCARDINO	MARIA	SCRMRA81A71E974H
SCATURCHIO	ADRIANA	SCTDRN82T68C352B
SCHENA	CARMELA	SCHCML71E63F784L
SCHIAVON	ROBERTA	SCHRRT66P58L736N
SCHIAVONE	DANIELA	SCHDNL81C60H926M
SCHIFONE	EMANUELA	SCHMNL82E47L049G
SCHILLACI	MARIA GRAZIA	SCHMGR79S68L448Z
SCHOLLER	ELENA	SCHLNE82T53L628E
SCIASCIA	ERIKA	SCSRKE83S63L219E
SCOCCA	PATRIZIA	SCCPRZ69T42F839G
SCONZA	MARIA	SCNMRA67P67C002G
SCOPPA	ANNA	SCPNNA66R68A294X
SEGGIO	TERESA	SGGTRS80H60G580T
SEGRETO	ANGELA	SGRNGL81S63D122Q
SELEGHIN	CLAUDIA	SLGCLD66P68L736M
SEMERARO	FILOMENA	SMRFMN72S70G187I
SEPE	RAFFAELLIA	SPERFL80T57B715I
SERRA	VALENTINA	SRRVNT82H52B354L
SERRA	SUSANNA	SRRSNN81L68H738B
SGARANO	SANTA	SGRSNT59P45I537K
SGARIGLIA	GIOVANNA	SGRGNN83E53F839A
SIBILLA	MARIA ROSA	SBLMRS72T57C352Z
SICILIANO	ANNA	SCLNNA69H58L049X
SICLARI	ANNA	SCLNNA82M45H224A
SIGNA	ROSETTA DANIELA	SGNRRT75D62A202I
SIGNORETTI	ANGELA	SGNNGGL77C49F537N
SILVESTRELLI	MELANIA	SLVMLN78E56H501G
SIO	MARIA ANTONIA	SIOMNT69B60G097Q
SIPARIO	RITA	SPRRTI69T51I602P
SIVIERO	MARIA	SVRMRA81B61F224E
SIVIERO	LUANA	SVRLNU81B61F224J
SMERIGLIA	CONCETTA	SMRCCT78A61Z133V
SOCCIO	AGATA	SCCGTA80H55I158V
SOCCIO	SARA	SCCSRA75T42I158S
SODANO	ROSA RITA	SDNRRT83E61A509U
SOLA	ANTONELLA	SLONNL82T55C615G
SOVIERO	LOREDANA	SVRLDN75A46G812P
SPAGNOLO	ANNA	SPGNNA81T65I119C
SPAGNOLO	ANTONIETTA	SPGNNT81T65I119V
SPANÒ	MARIANNA	SPNMNN82H55L219E
SPATARO	LAILA	SPTLLA74P49D122L

SPATOLA	DANIELA	SPTDNL83E59C927S
SPELLANZON	DANIELA	SPLDNL68H55C957M
SPERANDIO	SANDRA	SPRSDR72S47L103R
STADERINI	CECILIA	STDCCL79S61D583B
STAMPA	ELEONORA	STMLNR81B46L719E
STOPPA	LOREDANA	STPLDN83B57B201L
STRIGNANO	CELESTE	STRCST68H42A669H
STUMPO	ANNA CINZIA	STMNCN80D65H163P
TACCHI	MARIA	TCCMRA81H43H501F
TACCONELLA	ELISABETTA	TCCLBT61P59A515T
TADDIA	FRANCESCA	TDDFNC83C45D548E
TAGLIANETTI	CLAUDIA	TGLCLD73E43B492T
TAGLIANETTI	LUCIANA	TGLLCN79T53B492Z
TALARICO	LAURA	TLRLRA83L52H264L
TALLARITA	ADRIANA	TLLDRN82B61D960H
TAMBURINI	CRISTINA	TMBCST66P54D403M
TANCORRE	MARILISA	TNCMLS77E43H501A
TANI	MONICA	TNAMNC61B58D548L
TANTALO	ROBERTA ILEANA	TNTRRT80P66H501S
TARQUINI	BARBARA	TRQBBR83D70G492R
TARTAGLINO	BARBARA	TRTBBR81A60A479Y
TARTAGLIONE	MARIA PIA	TRTMRP71R46B963E
TASCHINI	LOREDANA	TSCLDN79A43B474C
TASSI	DEBORA	TSSDBR80E47G388X
TASSONE	RAFFAELINA	TSSRFL69D64I937Y
TATILLO	MARIA GIUSEPPA	TTLMGS64D48G762J
TEDESCO	SARA MARIA	TDSSMR81E51L219Y
TENTARELLI	DANILA	TNTDNL78T46D810B
TENTARELLI	GIORDANA	TNTGDN79T58E058E
TERMINI	CALOGERA	TRMCGR78T55A479V
TERMINI	ROSALIA	TRMRSL76P56G273E
TERRENZIO	NATASCIA	TRRNSC81S49G438E
TERZI	CHIARA	TRZCHR81S46L781V
TESTA	ILARIA	TSTLRI78D69H501W
TIROCCHI	DANIELA	TRCDNL76T63A323G
TIRRITO	IRENE	TRRRNI82E49A089N
TOCCI	ROSELLA	TCCRLL71B50D473Z
TODISCO	MARIA	TDSMRA67B46C129L
TOMACELLI	ANNA TERESA	TMCNTR78C48D643B
TONETTO	SIMONETTA	TNTSNT74P45H657B
TONTOLI	LUCREZIA	TNTLRZ79D50A783A
TORO	MARINELLA	TROMNL80L44C351F
TORRILLO	ROSETTA	TRRRRT75R57A783R
TORTORA	RAFFAELLA	TRTRFL83C63H224T
TRAMONTANO	MICHELINA	TRMMHL79E70E791G
TRIBUTO	DANILA	TRBDNL76C52F839V
TRIPODI	CARMEN	TRPCMNI68M70A662M

TRIVELLINI	MARIA SPERANZA	TRVMSP75M55F918C
TROTTA	MARIA STELLA	TRTMST81A41D643M
TROTTA	SILVIA	TRTSLV78T71D643H
TUCCILLO	GIOVANNA	TCCGNN82S52I690G
TUFANO	SARA	TFNSRA81H45C573S
TURI	MARIANNA	TRUMNN79S64G702R
UDELLA	MANUELA	DLLMNL75P43B354T
URSO	MANUELA	RSUMNL78C59H501F
URSO	NADIA	RSUNDA83M57I356D
USAI	MARIA KATIUSCIA	SUAMKT81E68H856K
VAIANELLA	MARIALIBERATA	VNLMLB75T51F537T
VAIANO	CARMELINA	VNACML70B45G813S
VALENTE	GABRIELLA	VLNGRL83B55F839Y
VALENTI	MANUELA	VLNMNL79D67D612I
VALENTINO	SANTA	VLNSNT82M62F839O
VALLEROSA	VALERIA	VLLVLR80H54G813U
VALLESCURA	VALENTINA	VLLVNT82E51A488A
VALLESE	MONICA	VLLMNC72E49A509Q
VARAGNOLO	ANTONELLA	VRGNNL81B59B157Z
VARISANO	ANGELICA	VRSNLC82M62A089I
VASCIAVEO	SABINA BIANCA	VSCSNB77R41C514D
VAZZANA	VANIA	VZZVNA80L65M208V
VENANZONI	LINDA	VNNLND81T56E388N
VENCO	LAURA ROSA MARIA	VNCLRS65S56F205K
VENTRICI	DORA	VNTDRO79L65F537T
VENTRICI	GIOVANNA	VNTGNN81S43F537B
VENTURELLI	MONIA	VNTMNO79T53B157C
VERDOLINO	ALESSANDRA	VRDLSN76M50F839J
VERRILLO	ANTONELLA	VRRNNL74B66D811O
VILLANI	LEONARDO MICHELE	VLLLRD73B18I549D
VINCENZI	ROMINA	VNCRMN79T61G467E
VINCI	GABRIELLA	VNCGRL82B60D773L
VINCI	INES	VNCNSI65M66A944Y
VINCI	ANNA	VNCNNA74A50G273K
VIOLANTI	SERENA	VLNSRN83P57C816I
VIRGILIO	CONCETTA	VRGCCT59H43A512H
VIRGILIO	DANIELA	VRGDNL82B60D423V
VISCONTI	SILVIA	VSCSLV81A64E372F
VISENTINI	CORINNA	VSNCNN64M41F267B
VISENTINI	GIUSEPPE	VSNGPP73D29A883A
VITALE	MARIA ANTONIETTA	VTLMNT77T47A509V
VITELLINO	SERAFINA LUCE	VTLSFN78B42G371B
VIZZINO	EMANUELA	VZZMNL76A66D862X
VIZZINO	GIUSEPPINA	VZZGPP82A45D862Y
VOLTOLINA	CRISTINA	VLTCST80E57C638B
VORTALI	ELENA	VRTLNE77B59G914H
VULTAGGIO	BICE MARIA	VLTBMR76D48H700T

ZANELLA	PAOLA	ZNLPLA60A56H783E
ZANFARDINO	RAFFAELA	ZNFRFL79D61A024L
ZANGHI'	CARLA	ZNGCRL79D47A638H
ZANIN	LISA	ZNNLSI76E59H823Y
ZANON	ELENA LAURA	ZNNLLR82S54C743J
ZECCHIN	LORENZA	ZCCLNZ69M56E889S
ZENOBIO	DANIELA	ZNBDNL75E59E815I
ZERINI	SILVIA	ZRNSLV75B64C847A
ZEZZA	ANNABELLA	ZZZNBL72H42A944S
ZOLDAN	ELISA	ZLDLSE75T44A757A
ZORZELLA	ELISA	ZRZLSE82S57E897M

tutti rappresentati e difesi, giusta procura in calce al presente atto che individua correttamente anche i dati anagrafici di parte ricorrente e a cui far riferimento in caso di omissioni e/o errori materiali unitamente alla documentazione depositata in atti, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Michele Bonetti (C.F. BNTMHL76T24H501F), Santi Delia (C.F. DLESNT79H09F158V) e Umberto Cantelli (C.F. CNTMRT51B23H501K) che dichiarano di ricevere le comunicazioni di segreteria ai numeri di fax 06/64564197 o agli indirizzi di posta elettronica info@avvocatomichelebonetti.it o pec michelebonetti@ordineavvocatiroma.org, avvsantidelia@cnfpec.it, avvumbertocantelli@puntopec.it, elettivamente domiciliati presso lo studio degli Avvocati Michele Bonetti e Santi Delia sito a Roma in via San Tommaso D'Aquino, n. 47

**contro**

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*,

**per l'annullamento e la declaratoria di nullità previa adozione di idonea misura cautelare**

- del D.M. n. 495/2016 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo e relativi allegati, pubblicato in data 22 giugno 2016;
  - del D.M. n. 27 del 2007;
  - del D.M. n. 643 del 2016 sulle G.I. nella parte in cui non ammette i diplomati magistrale in I fascia anziché in II;
  - di tutti gli atti anche non conosciuti trasmessi dal Miur e riportanti i criteri di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento;
  - di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi, anche non conosciuti e successivi;
- e per l'effetto, e comunque:

**per il riconoscimento previa adozione di misura cautelare monocratica**

del diritto del personale docente in possesso del diploma magistrale acquisito entro l'anno scolastico 2001/2002 ad essere collocato nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento (C.D.C.

AAAA – EEEE) o in subordine nella IV o in quella che codesto On.le T.A.R. riterrà opportuna e comunque in I fascia G.I.

**per la condanna ex art. 30 comma 2 c.p.a.**

dell'Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica per la mancata indicazione del diploma magistrale acquisito entro l'anno scolastico 2001/2002 quale titolo idoneo per essere speso per ottenere l'iscrizione nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento, prima del parere del Consiglio di Stato n. 3813/2013 e della successiva e copiosa giurisprudenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (a titolo meramente esemplificativo vedasi C.d.S. n. 1089/2015, 1973/2015 e 3628/2015), escludendo, di fatto, parte ricorrente, dai soggetti che, oggi, possono aspirare all'attribuzione dei contratti a tempo indeterminato e, per l'effetto, consentendo l'ammissione nelle Gae e comunque in I fascia G.I.

**PREMESSA:**

In via del tutto preliminare va evidenziato che il Giudice Amministrativo ha avuto modo di esprimersi più volte sulla tematica delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, da ultimo con **i decreti cautelari nn. 4303/2016, 4723/2016, 4725/2016, a firma del Presidente Dott. Riccardo Savoia nn. 4837/2016, 4827/2016, 4839/2016, 4828/2016 4826/2016, a firma del Presidente Dott. Giampiero Lo Presti resi in data 27 agosto 2016, nn. 4876/2016, 4855/2016, 4877/2016, 4856/2016, 4861/2016, 4875/2016, 4874/2016, 4872/2016 a firma del Presidente Dott. Leonardo Pesanisi pubblicati in data 30 agosto 2016** ove si dispone “*preso atto, in via preliminare, della giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia di sussistenza della giurisdizione amministrativa nella fattispecie di cui trattasi (Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 953/2016 del 9 marzo 2016);*

*Vista l'ordinanza n. 1/2016 del 27 aprile 2016 dell'Adunanza Plenaria, secondo cui non appare opportuno discostarsi, ai limitati fini cautelari, dall'orientamento già espresso dalla Sezione sesta nelle sentenze citate nella ordinanza di rimessione (cfr. per tutte sentenza n. 1973 del 2015) e in numerose altre pronunce cautelari, secondo cui i soggetti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 hanno titolo ad essere inseriti nelle GAE;*

*Considerato, pertanto, che deve essere accolta l'istanza cautelare dei ricorrenti volta al provvisorio inserimento nelle G.A.E., in attesa della definizione da parte dell'Adunanza Plenaria della questione rimessa dal Consiglio di Stato, sez. VI, con ordinanza n. 364 del 29 gennaio 2016; P.Q.M. Accoglie la suindicata istanza di misure cautelari monocratiche e per l'effetto ammette con riserva i ricorrenti all'iscrizione nelle rispettive graduatorie nei sensi di cui in motivazione”.*

***1. I precedenti in fattispecie identica: le azioni sull'identico (letteralmente) precedente D.M. del 2015, la persistenza della giurisdizione e la conseguente ammissione in G.A.E. dei ricorrenti.***

In via del tutto preliminare va evidenziato che codesto On.le T.A.R. si è già pronunciato su fattispecie identica anche con decisione di merito dichiarando la nullità del D.M. n. 325/15, anche con sentenza **21 dicembre 2015, n. 14331**. *“Considerato che la presente vicenda - che riguarda la fattispecie dei diplomati magistrali con titolo conseguito entro il 2001/2002, e che pertanto al momento della “chiusura” delle graduatorie permanenti erano già in possesso di titolo abilitante - è stata esaminata e decisa favorevolmente per i ricorrenti dal Consiglio di Stato, sez.VI, n.1973/2015, id. n.4235/2015; Considerato, pertanto, che il D.M. n.235/2014 - di cui il D.M. impugnato in questa sede è parte integrante e che, nella relativa previsione, ne ripete pedissequamente i contenuti - è stato annullato in parte qua con la sentenza di cui in precedenza con efficacia che è stata ritenuta, da parte del Collegio, in analogo e precedente contenzioso, operare erga omnes nei confronti di chi si trovi nella medesima posizione; Considerato che, pertanto, il ricorso deve essere accolto siccome fondato nel merito”*.

Invero, proprio con riferimento a fattispecie identica a quella che ci occupa, poiché relativa a soggetti muniti del c.d. diploma magistrale, già in sede cautelare si era chiarito che *“con riferimento alla domanda di annullamento del D.M. M.I.U.R. n. 325/2015, l’atto impugnato dispone espressamente, all’articolo 5, che, per quanto non espressamente previsto nel medesimo decreto, valgono le disposizioni di cui al D.M. M.I.U.R. n.235/2014, e che quest’ultimo è stato definitivamente annullato con la sentenza del C.d.S. n. 1973/2015 del 16 aprile 2015, passata in giudicato, e che, pertanto, fa stato nei confronti di tutti gli interessati”* (T.A.R. Lazio, Sez. III bis, ord. 23 ottobre 2015, n. 4576), ragion per cui la reiterata scelta ministeriale è stata adottata in *“conclamata elusione del giudicato formatosi sulle sopra indicate sentenze”* (in termini T.A.R. Lazio. nn. 10675/15 e 10902/15).

Anche il giudice d’appello, d’altra parte, pronunciandosi in riforma della sopra richiamata ordinanza che si era limitata alla pronuncia di declinatoria di nullità dichiarandosi privo di giurisdizione sulla domanda di ammissione in G.A.E., ha accolto il gravame *“considerato che, a un condiviso orientamento della Sezione, sussiste la giurisdizione dell’adito giudice amministrativo in relazione alla controversie del tipo di quella in oggetto (Cons. Stato, VI, 5418/2015) venendo in rilievo la stessa regola ordinatoria posta a presidio dell’ingresso in graduatoria e dunque atti di macro-organizzazione (Cons. Stato, VI, 2 dicembre 2015, n. 5429); che, in relazione al contenuto della pretesa azionata, sussistono, alla luce degli orientamenti già espressi da questa Sezione (sentenza n. 1973 del 2015), i presupposti cautelari per l’inserimento, con riserva, degli appellanti nelle graduatorie per cui è causa”* (da ultimo Sez. VI, 18 dicembre 2015, n. 5647).

In tal senso, seguendo le indicazioni del Giudice d’appello, ha da ultimo mutato orientamento dichiarando il diritto all’ammissione in G.A.E. sin dalla fase monocratica.

Tanto in sede collegiale (orrd. 3932/16, 3949/16, 4119/16, 4120/16 del 16-21 luglio 2016) che monocratica (a partire dal decreto n. 3554/16 del 30 giugno 2016 sino a quello reso sul D.M. in

epigrafe **n. 4724/16 del 2 agosto 2016**), la motivazione ha ricalcato i medesimi presupposti: *“preso atto, in via preliminare della giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia di sussistenza della giurisdizione amministrativa nella fattispecie di cui trattasi (Consiglio di Stato, IV sezione, n.953/2016 del 9 marzo 2016); rilevato, in via ulteriormente preliminare, che la presente vicenda è del tutto analoga, in fatto, da quella favorevolmente accolta dal Consiglio di Stato, sez.VI, n.1973/2015, id.n.4235/2015, che riguarda la fattispecie dei diplomati magistrali con titolo conseguito entro il 2001/2002, e che pertanto al momento della “chiusura” delle graduatorie permanenti erano già in possesso di titolo abilitante; Vista l’ordinanza n.1/2016 del 27 aprile 2016 dell’A.P. secondo cui non appare opportuno discostarsi, ai limitati fini cautelari, dall’orientamento già espresso dalla Sezione sesta nelle sentenze citate nella ordinanza di rimessione (cfr. per tutte sentenza n.1973 del 2015) e in numerose altre pronunce cautelari, secondo cui i soggetti muniti di diploma magistrale conseguito entro l’anno 2001/2002 hanno titolo ad essere inseriti nelle GAE; considerato, pertanto, che va accolta l’istanza cautelare della ricorrente volta al provvisorio inserimento nelle GAE, in attesa della definizione da parte dell’Adunanza Plenaria della questione rimessa dal Consiglio di Stato, sez. VI, con ordinanza n.364 del 29 gennaio 2016”*.

È stata proprio la Plenaria, come ricordato da codesto On.le T.A.R. a superare la tesi di cui all’ordinanza di rimessione chiarendo che non vi sono ragioni per discostarsi *“dall’orientamento già espresso dalla Sezione sesta nelle sentenze citate nella ordinanza di rimessione (cfr. per tutte sentenza n.1973 del 2015) e in numerose altre pronunce cautelari, secondo cui i soggetti muniti di diploma magistrale conseguito entro l’anno 2001/2002 hanno titolo ad essere inseriti nelle GAE”* (Ad. Plen. 27 aprile 2016, n. 1/16).

## **2. I precedenti di merito.**

La vicenda dei diplomati magistrale ante 2001/2002 è stata già trattata da ormai copiosa giurisprudenza del Consiglio di Stato tanto in sede cautelare quanto di merito, accogliendo le doglianze dei docenti e disponendone pertanto l’inserimento all’interno dell’ambito graduatoria.

Il procedimento più complesso, caratterizzato da una lunga fase di ottemperanza avente ad oggetto la natura e gli effetti delle pronunce cautelari sugli incarichi da attribuire ai docenti nelle more della sentenza di merito, ha avuto inizio con l’ordinanza n. 1089 resa in data 11 marzo 2015 dal Consiglio di Stato. La VI Sezione, nel delibare favorevolmente appello cautelare proposto da questa difesa, ha consentito l’ammissione in G.A.E. *“considerato che sussiste l’evidente pregiudizio, consistente nel mancato inserimento nella graduatoria per il periodo in corso e che, ad una sommaria delibazione, propria della fase cautelare, i motivi di appello non paiono infondati, con riguardo in particolare alla legittimità del decreto ministeriale nella parte in cui penalizza i diplomi conseguiti fino all’anno 2001-2002, in coerenza con i precedenti della Sezione*

*(tra varie, ordinanza n. 428 del 28 gennaio 2015) e delle Sezioni consultive di questo Consesso (parere seconda sezione n.3813 dell'11 settembre 2013)”.*

L'ordinanza in parola è stata oggetto di ulteriore procedimento ex art. 59 c.p.a. ai fini dell'esecuzione della misura cautelare, all'esito del quale in Collegio ha disposto le modalità di immissione dei ricorrenti nelle graduatorie.

Più in particolare, con il Decreto n. 3252/2015, il Consiglio di Stato *“rilevato che dagli atti prodotti con l'istanza emerge che l'amministrazione non ha ottemperato all'ordinanza cautelare n. 1089 dell'11 marzo 2015; ritenuto che tale mancata esecuzione appare integrare il requisito della estrema gravità ed urgenza previsto dall'articolo 56 cod. proc. amm.; ritenuto di assegnare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia, il termine di 15 giorni, dalla notificazione o dalla comunicazione della presente ordinanza a cura della Segreteria della Sezione, per dare esecuzione all'ordinanza n. 1089 del 2015, nominando fin d'ora commissario ad acta – in caso di ulteriore inottemperanza - il Prefetto perché provveda all'esecuzione, con facoltà di delega ad un funzionario dell'Ufficio”*.

Successivamente, in sede collegiale, con l'ordinanza n. 3909 la Sezione ha rilevato che *“l'Amministrazione scolastica - in esecuzione dell'ordinanza di questa Sezione n. 1089 del 2015 - ha consentito l'ammissione dei ricorrenti in G.A.E. specificando che, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del D.M. n. 235 del 2014, “l'iscrizione nelle graduatorie con RISERVA, determinata dall'attesa del conseguimento del titolo di abilitazione (caratterizzata dalla lettera S) o da un contenzioso in atto (caratterizzata dalla lettera T) non consente all'interessato di stipulare contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato o determinato” (cfr., D.D.G. dell'USP di Milano, prot. n. 0013161 del 15 luglio 2015); Considerato che - al di fuori del piano straordinario di assunzioni per l'anno scolastico 2015/2016 di cui all'art. 1, commi 93 e 96, della legge n. 107 del 2015 - la generalizzazione di tale depotenziamento dell'iscrizione con riserva nelle graduatorie non sembra avere fondamento legislativo”* ha accolto la domanda di ottemperanza, esclusi gli effetti per il piano straordinario di assunzioni per l'anno scolastico 2015/2016.

In sede di merito, inoltre, la fattispecie è stata definitivamente risolta con diverse sentenze della Sesta Sezione del Consiglio di Stato il cui primo arresto è quello della sentenza n. 1973/2015.

Nella succitata pronuncia si legge: *“questo Collegio ritiene, peraltro, che sussista l'attualità dell'interesse degli originari ricorrenti ai quali, in precedenza, non è stato consentito di formulare la domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento) riservate ai docenti muniti di abilitazione, in quanto il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, è stato considerato titolo abilitante solo a partire dall'intervento del Consiglio di Stato, il cui parere è stato formalizzato dal d.P.R. del 25 marzo 2014. Quest'ultimo, riconoscendo il citato*

*diploma come abilitante a tutti gli effetti di legge, ha consentito così agli attuali appellanti di presentare la predetta domanda di inserimento in graduatoria”.*

*Ed ancora: “se è incontestabile che con il decreto ministeriale n. 325/2014, sulla base del citato parere, è stato riconosciuto a tutti i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, di accedere alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, è altrettanto indubitabile che, nel ricorso in primo grado, gli attuali appellanti abbiano evidenziato che la loro richiesta non era tesa all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, inserimento peraltro già acquisito per quanto detto innanzi, ma all'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti, ora ad esaurimento, cioè nelle graduatorie costituite ai sensi dell'articolo 401 del decreto legislativo n. 297/94, riservate ai docenti muniti di abilitazione e utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato, in ragione del cinquanta per cento dei posti autorizzati annualmente dal Ministero.*

***Ora, non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali.***

*Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato.*

***In tal senso, i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati.***

***In conclusione, gli appellanti vanno inseriti nella terza fascia delle citate graduatorie permanenti, ora ad esaurimento.”***

Tale orientamento è stato di recente confermato con le sentenze nn. 3628 del 21 luglio 2015 e 3 agosto 2015, di segno identico a quella sopra citata.

Successivamente a tale arresto, in altri giudizi identici, la difesa erariale ha spiegato nuovi argomenti difensivi. Veniva rilevato, in particolare, che nonostante il valore abilitante del titolo la norma posta a presidio della chiusura delle G.A.E. fosse elemento non superabile dal G.A. per consentire una riammissione postuma in G.A.E.

Anche tale suggestivo argomento, tuttavia, fu superato dalle decisioni di merito del Consiglio di Stato.

**“Lo stesso articolo 1, comma 605, lettera c) della predetta legge n. 296/2006, nel fare riferimento alla definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato allo scopo di dare soluzione al fenomeno del precariato, fa espressamente salvi, per il biennio 2007-2008, nelle graduatorie trasformate da permanenti in graduatorie ad esaurimento da cui, in parte, attingere per l'assunzione, gli inserimenti a favore dei docenti già in possesso di abilitazione, pur escludendo la possibilità di nuovi inserimenti. Questo Collegio ritiene, quindi, che, all'atto della citata trasformazione delle graduatorie, gli originari ricorrenti e attuali appellanti fossero già in possesso di abilitazione e non fossero nuovi abilitati da escludere dall'inserimento nelle predette graduatorie”** (Cons. Stato, Sez. VI, 3 agosto 2015, n. 3788).

***“Non sembra, del resto, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero da considerare in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale idoneità del titolo posseduto sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali, trattandosi di un pronunciamento interpretativo, (quello sopramenzionato di questo Consesso) avente ad oggetto il regime normativo pertinente e, come tale, vevole erga omnes (nei limiti dell'esaurimento degli effetti e della contestabilità giurisdizionale del rapporto amministrativo relativo a ciascun interessato)”*** (Cons. Stato, Sez. VI, 27 luglio 2015, n. 3673).

Altro argomento speso dalla difesa erariale, e poi riproposto con l'ordinanza di rimessione alla Plenaria, riguarda una presunta valenza ambivalente del valore abilitante del diploma utile sia per consentire l'ammissione in II fascia G.I. ma non per ottenere l'accesso in G.A.E., a prescindere dalla loro chiusura, in quanto verrebbe così impedito di ottenere la stipula di contratti a tempo indeterminato.

Il Consiglio di Stato (da ultimo sentenza 10 settembre 2015, n. 4232, punto 3<sup>1</sup>), in tal senso, ha chiarito che ***“ne' diversamente da quanto sostenuto dall'Amministrazione, può' essere condivisa***

---

<sup>1</sup> “3. Con memoria del 29 aprile 2015, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, anche con riguardo alla citata sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n.1973/2015, **ha tra l'altro evidenziato la necessità di distinguere tra efficacia abilitante del titolo quale legittimazione all'esercizio della funzione, e requisiti per l'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento. In tal senso, la vigente normativa non ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'inserimento nelle predette graduatorie, il solo possesso del diploma magistrale sia pure conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.** A seguito della definitiva chiusura delle graduatorie ad esaurimento, per effetto dell'articolo 1, comma 605 della legge n.296/2006, i decreti ministeriali di aggiornamento delle stesse non hanno così legittimamente consentito l'ingresso di nuove categorie di soggetti, come è avvenuto nel caso di specie. La parte appellata, dopo una serie di premesse sul vigente quadro normativo di riferimento, ha sottolineato che i requisiti di accesso alle graduatorie di cui all'articolo 401 del Testo Unico derivano da disposizioni di rango primario e che i decreti di aggiornamento, ivi compreso il decreto oggetto di impugnazione, sono atti meramente applicativi del citato quadro normativo e ha elencato in sintesi le fasce in cui si articolano le graduatorie permanenti, ora ad esaurimento, precisando quindi che il decreto impugnato con cui è stato disposto l'aggiornamento delle citate graduatorie ha previsto domande di permanenza, di

*la tesi fondata sulla differenza tra l'efficacia del titolo abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 e il diritto dei medesimi docenti abilitati all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. Ciò in quanto dalla normativa vigente requisito sufficiente per siffatto inserimento è il possesso della abilitazione all'insegnamento. Del resto, la tabella di valutazione dei titoli della citata terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente delle scuole e istituti di ogni ordine e grado, tabella allegata, come previsto dall'articolo 1 al d.l. n. 97/2004 convertito dalla legge n.143/2004, integrata dalla legge n.186/2004 e modificata dalla legge n. 296/2006, prevede tra l'altro, al punto A) denominato "titoli abilitanti di accesso alla graduatoria" il titolo abilitante comunque posseduto, che è quindi titolo valido, come il diploma magistrale citato, per il suddetto inserimento. Lo stesso articolo 1, comma 605, lettera c) della predetta legge n. 296/2006, nel fare riferimento alla definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato allo scopo di dare soluzione al fenomeno del precariato, fa espressamente salvi gli inserimenti, per il biennio 2007-2008, nelle graduatorie trasformate da permanenti in graduatorie ad esaurimento da cui in parte attingere per l'assunzione, a favore dei docenti già in possesso di abilitazione, pur escludendo la possibilità di nuovi inserimenti” (Sez. VI, da ultimo sentenza 10 settembre 2015, n. 4232 e successivamente 2 dicembre 2015, n. 5439).*

**3. La giurisdizione.** Codesto On.le T.A.R., come si è già dato conto, dopo alcune pronunce riformate dal C.D.S., ha confermato la propria giurisdizione sul tema. Con riguardo alla peculiare azione di nullità che qui è anche spesa oltre a quella di annullamento, peraltro, come si è già dato contezza, la pronuncia di codesta Sezione è stata da ultimo riformata con ordinanza 18 dicembre 2015, n. 5647 con la quale si è tanto confermata la giurisdizione del G.A. quanto provveduto all'ammissione in G.A.E. dei ricorrenti.

Invero, sul tema si tenga presente quanto precisato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 27991/2013.

Nel pronunciarsi su un regolamento preventivo di giurisdizione la Corte, ha così statuito:

*“...diversa è invece la fattispecie allorché l'oggetto del giudizio innanzi al giudice amministrativo*

---

*aggiornamento, di conferma dell'inclusione con riserva e di scioglimento della riserva, ma non di ulteriore ingresso, in applicazione della vigente normativa. Secondo il Ministero, è errato far discendere dalla citata pronuncia del Consiglio di Stato (parere n.3813/2013) il diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, poiché nessuno degli appellanti si trova in alcuna delle situazioni che la legge prende in considerazione quale titolo utile al predetto inserimento. La legge, infatti, elenca dettagliatamente i titoli necessari e comunque non consente l'aggiornamento se non in ipotesi specificamente determinate. In ogni caso, requisito per l'ingresso nelle graduatorie permanenti, ai fini dell'immissione in ruolo su posti di insegnamento nella scuola primaria e dell'infanzia, è sia il superamento di procedura con valore concorsuale bandita prima del citato articolo 1, comma 605 della legge n. 296/2006, sia il conseguimento dell'idoneità riservata ai sensi dell'OM 15 giugno 1999, n.153, ovvero il superamento della procedura riservata secondo il DM n.85/2005, ovvero l'acquisizione dello specifico titolo a seguito della frequenza del corso di laurea in scienze della formazione primaria. Gli appellanti, secondo il Ministero, essendo in possesso del titolo atto all'iscrizione ai percorsi in Scienze della formazione primaria avrebbero potuto accedervi, come migliaia di loro colleghi.*

*sia la regolamentazione stessa delle graduatorie ad esaurimento quale adottata, per quanto rileva in questo giudizio, con D.M. (MIUR)...omissis... . In tal caso è contestata dai ricorrenti la legittimità della regolamentazione, con disposizioni generali ed astratte, delle graduatorie ad esaurimento al fine di ottenere l'annullamento di tale regolamentazione in parte qua (perché siano inseriti anche i docenti di III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto).*

*La giurisdizione allora non può che essere del giudice amministrativo. Come la giurisdizione del giudice ordinario in materia di lavoro pubblico contrattualizzato è recessiva in favore di quella generale di legittimità del giudice amministrativo in caso di impugnazione di atti organizzativi a contenuto generale con cui le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici ovvero individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi a maggior ragione sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo ove l'oggetto del giudizio sia l'impugnazione di un atto regolamentare di normazione subprimaria; cfr. Corte cost. n. 41 del 2011, che, adita con incidente di costituzionalità dal TAR Lazio nel corso di un contenzioso analogo, ha osservato che il remittente giudica della legittimità degli atti amministrativi che fissano i criteri di formazione delle graduatorie (quelle permanenti della scuola). Ove si tratti di veri e propri atti normazione subprimaria, quindi regolamentare, sussiste la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo in caso di azione diretta al loro annullamento proposta da chi sia legittimato perché in situazione di interesse legittimo. Nella specie il D.M. MIUR n. 44 del 2011, di cui i ricorrenti hanno chiesto al giudice amministrativo l'annullamento in parte qua, ha quanto meno un contenuto riconducibile al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1, ma è anche predicabile la sua natura regolamentare, al di là del rispetto della procedura di cui alla L. n. 400 del 1988, art. 17 perché contiene disposizioni generali ed astratte sulle condizioni ed i presupposti per la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento ed è integrativo (come previsto dal suo art. 13 recante le "disposizioni finali") del precedente D.M. MIUR 27 marzo 2000 n. 123, espressamente qualificato come Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti.”.*

Proseguono le Sezioni Unite: “...ha puntualizzato in generale questa Corte (Cass., Sez. Un., 3 novembre 2011, n. 22733) che appartiene alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo la controversia nella quale la contestazione investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti organizzativi, attraverso i quali le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e i modi di conferimento della titolarità degli stessi, mentre appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la contestazione che investa esclusivamente i singoli atti di conferimento degli incarichi.

*Nel presente giudizio i ricorrenti lamentano che la disciplina adottata con D.M. ...omissis... detta una regolamentazione per essi pregiudizievole quanto al loro preteso inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. Essendo le censure dirette proprio e solo nei confronti del menzionato D.M., sussiste la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo.”*

Anche in sede di merito il Consiglio di Stato ha affermato la propria giurisdizione. Difatti, nella sentenza n. 3628/2015, resa dalla VI Sezione, si legge: **“...ferma restando la giurisdizione del giudice amministrativo, essendo le censure formulate attinenti ai criteri generali di formazione delle graduatorie”** e le decisioni di difetto di giurisdizione di codesta Sezione sono state riformate dal C.D.S. (Sez. VI, 31 luglio 2015, n. 3508 in riforma di T.A.R. Lazio, Sez. III bis, n. 7974/15).

Persino dopo la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione da parte della difesa erariale, con tutti i Collegi della Sesta Sezione, e quindi all’esito delle camere di consiglio del 3 dicembre (n. 5446/15), del 15 dicembre (n. 5555/15) e del 17 dicembre 2015 (Sez. VI, n. 5647 del 18 dicembre 2015), il Consiglio di Stato ha confermato la propria giurisdizione.

Si è ribadito, in particolare, *“che, conformemente a un condiviso orientamento della Sezione, sussiste la giurisdizione dell’adito Giudice amministrativo in relazione alle controversie del tipo di quella in oggetto (in tal senso: Cons. Stato, VI, 5418/2015)”* (ord. n. 5555/15) anche in quanto *“vengono in rilievo, nella presente controversia, anche atti regolamentari che definiscono le modalità generali di accesso alle graduatorie ad esaurimento; che in questi casi la giurisdizione spetta al giudice amministrativo, venendo in rilievo «la stessa regola ordinatoria posta a presidio dell’ingresso in graduatoria» e dunque atti di macro-organizzazione (Cons. Stato, sez. VI, 2 dicembre 2015, n. 5439); che la pubblica amministrazione, infatti, con l’adozione dei provvedimenti in esame, a prescindere dalla loro natura di atti normativi o amministrativi generali, definisce le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, determinando anche le dotazione organiche complessive”* (Sez. VI, n. 5647 del 18 dicembre 2015).

Il petitum riguardante l’ammissione in G.A.E., peraltro, non sposta la giurisdizione giacchè il G.A. si limita alla declaratoria di nullità dei provvedimenti impugnati nella parte in cui non consentono l’ammissione dei diplomati magistrali. L’effetto conformativo derivante da tale decisione del G.A., pertanto, porterà una riedizione dello stesso consentendo, inevitabilmente, l’ammissione di parte ricorrente in G.A.E. **I poteri del G.A.**, in tal senso, saranno, come è noto, davvero pieni in sede di eventuale ottemperanza limitando, al contrario, a quelli tipici del giudice di legittimità in fase cognitoria di merito.

**È l’art. 7, comma 7, c.p.a. d’altra parte, a chiarire che “il principio di effettività è realizzato attraverso la concentrazione davanti al giudice amministrativo di ogni forma di tutela degli interessi legittimi”.**

**4. Le questioni di fatto sottese al presente giudizio.**

I ricorrenti sono tutti docenti precari che, prima dell'aggiornamento delle G.A.E. e delle G.I. del 2014, erano collocati in III fascia delle G.I.

**Tutti gli odierni ricorrenti, a differenza di altri colleghi di III fascia, hanno conseguito il diploma di scuola o istituto magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002 e sono a tutti gli effetti abilitati ex lege rispettivamente all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria per tutti i motivi meglio illustrati nel prosieguo.**

Dopo 14 anni, la battaglia per il riconoscimento del valore abilitante del Diploma Magistrale arriva al capolinea e segna la vittoria degli insegnanti. Proprio in accoglimento di un ricorso straordinario proposto da questa difesa per conto delle associazioni ADIDA e La Voce dei Giusti e di 220 docenti diplomati magistrali prima del 2002 (avverso il D.M. del 2011 di aggiornamento delle graduatorie d'istituto), con il quale si chiedeva l'ammissione in II fascia anziché in III, è stato riconosciuto il valore abilitante del diploma magistrale.

Secondo il Consiglio di Stato, *“è illegittimo il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'anno 2001-2002 la c.d. abilitazione magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di istituto e non nella II fascia. La disposizione è affetta da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio. In altri termini, prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297”*.

Il MIUR, in ottemperanza a tale parere, ha ufficialmente comunicato che *“la Direzione Generale per il personale scolastico ha trasmesso all'ufficio legislativo lo schema di Decreto del Presidente della Repubblica che, in esecuzione del parere del Consiglio di Stato n. 3813/13 (e non 4929/2012 che è il numero dell'affare)”, “prevede, per i docenti in possesso del diploma di maturità Magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, la possibilità di inserimento nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto della scuola dell'infanzia e primaria”*.

Successivamente, con il D.M. di aggiornamento delle G.I. ha, come promesso, esteso il beneficio a tutti gli aventi diritto.

I diplomati magistrali, grazie a tale riconoscimento, potranno ottenere ciò che spetta loro, dopo essere stati relegati per anni in una fascia di reclutamento senza sbocchi e non di loro pertinenza, aspettando invano un concorso che, quando è stato bandito, ha disconosciuto per

decreto ancora una volta l'abilitazione insita nel titolo di studi, cosa che ha gravato anche sulla definizione del punteggio e della posizione in graduatoria.

Il 22 maggio 2014, infatti, è stato pubblicato il D.M. di aggiornamento delle G.I. inserendo, per la prima volta, tra i soggetti da inserire in II fascia, i diplomati di maturità magistrale che hanno conseguito il titolo entro l'anno scolastico 2001/2002. Il riconoscimento del valore abilitante è, dunque, oggi recepito anche dal Ministero e non può, più essere messo in discussione.

Ancora una volta, però, nonostante tale espresso riconoscimento e la circostanza che solo a causa dell'illegittima posizione del M.I.U.R. gli stessi non abbiano potuto in precedenza iscriversi in G.A.E., non essendo sino ad oggi stato riconosciuto il valore di questo titolo, non viene consentito l'ingresso in G.A.E. e, per quanto qui interessa, la conseguente ammissione nella I fascia delle G.I. anziché nella II.

Di segno analogo anche il D.M. 325 del 3 giugno 2015 (già sospeso in parte qua da codesto On.le T.A.R.) e quello oggi impugnato 495 del 2016 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, è parimenti lesivo degli interessi di parte ricorrente.

### ***5. I ricorrenti e la loro condizione di eterno precariato***

Come è noto, i docenti di scuola primaria in possesso del “Diploma di Maturità Magistrale”, abilitante all'insegnamento, hanno potuto accedere ai ruoli nella scuola statale, fino 1999, attraverso due strade:

- mediante concorsi per titoli ed esami finalizzati non al conseguimento dell'abilitazione ma all'accesso di una graduatoria di merito (procedura di selezione) da cui si attingeva il 50% del personale destinato alle cattedre disponibili, da attivarsi, secondo legge ogni tre anni;
- mediante concorsi per soli titoli riservati a personale che potesse vantare almeno 360 giorni di insegnamento, anch'essi privi di ogni valenza abilitante, ma finalizzati all'accesso alle graduatorie provinciali, trasformate poi in graduatorie permanenti.

I diplomati che avevano superato un concorso per titoli ed esami erano, a loro volta, inseriti nelle graduatorie provinciali.

In entrambi i casi, in virtù dell'abilitazione conseguita con l'esame di stato conclusivo del corso di studi, né i concorsi avevano alcuna funzione “abilitante”, né era richiesta alcuna formazione accessoria quale requisito per la partecipazione alle procedure concorsuali.

Peraltro, il solo possesso dell'abilitazione magistrale conseguita con il superamento dell'esame di stato ha da sempre permesso, e permette tutt'oggi al diplomato magistrale di “salire in cattedra”, ovvero di esercitare la professione di insegnante in virtù della qualifica conseguita. E' pertanto pacifico che i possessori di tale titolo non solo debbano ritenersi idonei all'esercizio della professione, condizione necessaria alla stipula di qualunque contratto finalizzato all'esercizio di

una professione regolamentata, ma altresì qualificati in virtù di un percorso professionalizzante, e dichiarati abilitati a seguito di superamento di un esame di stato.

Solo successivamente al 1999 con la soppressione dei concorsi per soli titoli riservati ai diplomati con 360 giorni di servizio e la riunificazione, come vedremo, delle graduatorie provinciali e di merito nelle graduatorie poi chiamate permanenti, nonché alla soppressione *de facto* dei concorsi per titoli ed esami ancora previsti dalla legge con scadenza triennale, ma non attuati dal 2000), ai diplomati magistrale è stato di fatto impedito ogni forma di accesso ai ruoli ed alla stipula de contratti a tempo indeterminato nella scuola statale.

Si ricorda che lo Stato ha continuato a rilasciare titoli di Istituto Magistrale aventi valore abilitante all'insegnamento fino alla conclusione dell'anno scolastico 2001-2002, ovvero anche dopo l'avvio dei corsi formativi abilitanti di livello secondario che sostituiscono il corso di scuola ed istituto magistrale, rilasciando quindi titoli che, mentre sulla carta avrebbero permesso di accedere alla professione docente, senza alcuna formale limitazione in quanto abilitante alla stessa, di fatto andava ad abilitare personale al quale non sarebbe poi stato concesso, per legge, ed indipendentemente da fattori di merito, la progressione nella carriera professionale e la stabilizzazione del posto di lavoro.

Come anticipato e finalmente chiarito dal Consiglio di Stato sono certamente abilitati all'insegnamento tutti i diplomati di Istituto e Scuola Magistrale entro il 2002. Ciò è stabilito dal R.D. 6 maggio 1923 n. 1054, istitutivo dei corsi di Scuola e di Istituto Magistrale, e ribadito chiaramente dal Decreto interministeriale del 10 marzo 1997, dal Decreto Legge n. 297/1994 nonché dal D.P.R. n. 323/1998. Anche a seguito di tale riconoscimento tuttavia è stato precluso l'ingresso in G.A.E. e, per quanto qui rileva, l'ammissione in I fascia di Istituto. La normativa predetta è difatti ampiamente confermata dalla legge provinciale 7 agosto 2006. n. 5 su cui vengono formulate eguali profili di costituzionalità.

Solo attingendo dalle G.A.E., che durano fino alla immissione in ruolo di tutti coloro che sono inseriti, o dalla graduatoria di idoneità del concorso, che vale ad esaurimento della stessa, oppure dalla graduatoria provinciale ad esaurimento, può uscirsi dal precariato.

Ne deriva che i c.d. "*docenti precari di terza fascia*" (*recte ora di seconda*) e in particolare i ricorrenti, non inseriti nelle GAE, ma solo nella seconda fascia delle Graduatorie di Istituto e di Circolo, non potranno mai ambire all'immissione in ruolo venendo, paradossalmente e definitivamente, condannati al precariato.

E ciò, nonostante, **in II Fascia GI vengono inseriti tutti i "trasposti" dalla III Fascia GAE** (Graduatoria ad esaurimento provinciale) a cui però non è consentito accedere.

Peraltro, seppure la GAE è stata chiusa nel 2006, con D.D.G. 16 marzo 2007 ne sono stati disposti l'integrazione (e, dunque consentiti nuovi inserimenti) e l'aggiornamento per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009; parimenti con D.M. n. 42 dell'8 aprile 2009 sono stati disposti

l'integrazione (e dunque consentiti nuovi inserimenti) e l'aggiornamento della graduatoria ad esaurimento per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011; mentre con il D.M. 235/14 e con il successivo D.M. 495/2016 è stato disposto il solo aggiornamento (senza previsione di integrazioni ovvero di nuovi inserimenti), e dunque la definitiva chiusura, della graduatoria ad esaurimento per il triennio 2014-2017 non consentendo neanche, in ragione della peculiarità dei diplomati magistrali, il riconoscimento di uno status tale (pensiamo ad una categoria del tipo "ammissibile in GAE ove non vi fosse stata la chiusura delle stesse") da poter ottenere l'ammissione in I fascia di istituto.

## ***6. I ricorrenti e la loro posizione rispetto ai vari DD.MM. di aggiornamento delle G.A.E.***

1. I ricorrenti, dal 2002 al 2016, hanno (mal) riposto il loro **legittimo affidamento** nella correttezza delle scelte ministeriali e, in particolare, nell'imposizione del dicastero dell'Istruzione di negare il valore abilitante del diploma magistrale e, quindi, di non consentire ai possessori dello stesso di poter chiedere l'immissione in G.A.E.

Alle procedure di inserimento ed aggiornamento inserite in nota<sup>2</sup>, dunque, pur essendo in III fascia d'Istituto e dimostrando quindi di pretendere la possibilità di insegnare, non hanno mai partecipato in quanto asseritamente privi di idonei titoli per accedervi.

---

<sup>2</sup> In particolare, proprio perché è il MIUR ad averglielo impedito, pur essendo in III fascia d'Istituto e dimostrando quindi di pretendere la possibilità di insegnare, non hanno partecipato a nessuna delle seguenti procedure di inserimento e di aggiornamento nelle graduatorie permanenti ora ad esaurimento:

1. d.l. 28 agosto 2000, n. 240 convertito in l. 27 ottobre 2000, n. 306 di prolungamento del termine per l'inserimento nelle graduatorie permanenti del personale docente;
2. d.l.3 luglio 2001, n. 255 convertito in legge 20 agosto 2001, n. 333 che ha istituito due scaglioni, disciplinando l'inserimento per gli anni scolastici 2000-2001 e 2001-2002, nonché a regime per l'anno scolastico 2002 – 2003;
3. Decreto direttoriale 12 febbraio 2002 relativo a "Integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo" per l'anno scolastico 2002 – 2003 al cui art. 1, comma 4 era consentito l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie permanenti di una sola provincia del "personale non inserito nelle graduatorie permanenti, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3,";
4. Decreto dirigenziale 17 aprile 2003 recante "Integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo" al cui articolo 1 comma 4, ancora una volta era reiterata la disposizione stante la quale: "Il personale non inserito nelle graduatorie permanenti, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3, può presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie permanenti di una sola provincia.";
5. d.l. 7 aprile 2004, n. 97 convertito in legge 4 giugno 2004, n. 143 che all'art. 1 consentiva l'integrazione dell'ultimo scaglione ovvero terza fascia per l'anno scolastico 2004-2005, stabilendo la cadenza di aggiornamento delle graduatorie per mezzo di un decreto dirigenziale; l'art. 1 è stato di recente modificato dall'art. 9, comma 20 del d.l. 13 maggio 2011, n. 70 convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106, nel senso che a partire dall'anno scolastico 2011 – 2012 non è più consentita l'integrazione, ma solo l'aggiornamento delle graduatorie permanenti nel frattempo divenute ad esaurimento con l'art. 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
6. Decreto dirigenziale 21 aprile 2004 recante nuovamente "Integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo" ed il cui articolo 1 al comma 13 stabiliva: "Il personale non inserito nelle graduatorie permanenti, in possesso dei requisiti di cui al successivo art.4, può presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie permanenti di una sola provincia.";
7. Di analogo contenuto era il decreto dirigenziale 31 marzo 2005, pure esso basato sul d.l. n. 97/2004 e che stabiliva l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti per gli anni scolastici 2005-2006 e 2006-2007 ed il cui articolo 1 al comma 9 replicava esattamente la disposizione vista sopra;
8. legge 27 dicembre 2006, n. 296 che all'art. 1, comma 605 trasformava le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento ed al comma 607 stabiliva la possibilità di integrazione ed aggiornamento delle ridette graduatorie;
9. D.M. 16 marzo 2007 di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento il cui articolo 1, comma 11 consentiva l'inserimento per coloro che non vi fossero inseriti ed avessero maturato i requisiti di cui al successivo

Proprio in quanto era stata la stessa P.A. ad imporre un regime illegittimo di valutazione del diploma magistrale, non può essere addebitato a migliaia di insegnanti di aver rispettato le imposizioni generalizzate del Ministero aventi, notoriamente, carattere non meramente amministrativo ma essendo rivolte ad una moltitudine di soggetti, pacificamente normativo.

A conferma di ciò, si noti che a seguito dell'emanazione del parere da parte del Consiglio di Stato il M.I.U.R. ha proceduto ad iniziare il procedimento volto all'immissione in II fascia di istituto a tutti i titolari del diploma e non solo ai (nostri) 220 ricorrenti.

Non può, in altre parole, ritenersi che in capo ai ricorrenti sia maturata una decadenza a causa di un comportamento e di una scelta imposta esclusivamente dal M.I.U.R. e che gli stessi hanno, diremmo militarmente, rispettato come un ordine imposto dal superiore gerarchico.

Tutti volevano insegnare e prova ne sono i contratti stipulati dagli stessi in tutti questi anni. E' un'abnormità giuridica pensare che ove gli fosse stato detto che potevano accedere in G.A.E. sarebbero voluti rimanere in G.I. e felici di essere precari e sottopagati.

Tutti, come da autocertificazioni in atti, sono sempre stati in III fascia d'Istituto sino all'ultimo aggiornamento delle G.I. impugnato ove verranno collocati in II.

In qualche caso, in particolare dal D.M. 44/2011 in poi, hanno anche impugnato l'aggiornamento delle G.A.E. e delle G.I. ritenendosi abilitati e seguendo la "folle" battaglia di "ADIDA" che tutti, nelle stanze del MIUR, additavano come visionaria e foraggiatrice di contenzioso infondato. Oggi, però, quei 55.000 diplomati magistrali sono in II fascia d'istituto.

Quel diritto all'iscrizione nelle graduatorie permanenti e poi nelle G.A.E., quindi, non poteva, serenamente, essere fatto valere, ma doveva essere azionato contrastando un'espressa scelta, avente carattere normativo di portata generale, del Ministero. Proprio per tale caratteristica e per tale peculiarità, sino al parere del C.D.S. del 2013, ritualmente pubblicato in G.U. solo il 15 maggio 2014 (n. 111), nessun "diritto poteva essere fatto valere" e nessuna decadenza è, di fatto, maturata.

---

articolo 3;

10. d.l. 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133 che al noto articolo 64 dettava disposizioni in materia di organizzazione e personale scolastico;

11. d.l. 1° settembre 2008, n. 137 convertito in legge 30 ottobre 2008, n. 169 che all'art. 5 bis dispone l'integrazione delle graduatorie ad esaurimento per alcune categorie di personale docente;

12. d.l. 30 dicembre 2008, n. 207 convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 14 recante all'art. 36 la proroga del termine per l'integrazione delle graduatorie e la sanatoria di quanti avevano conseguito l'abilitazione ex D.M. n. 85/2005, maturando il requisito del servizio entro la data di presentazione della domanda di partecipazione al corso abilitante;

13. D.M. 8 aprile 2009, n. 42, recante integrazione ed aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, a valere per il triennio 2009 - 2011 e recante ancora la nota disposizione sull'inserimento in coda nel caso il docente si volesse spostare nelle graduatorie di altre tre province oppure nel caso non fosse mai stato inserito prima d'ora (articolo 1 commi 8 e 11);

14. d.l. 13 maggio 2011, n. 70 convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106 che all'art. 9, comma 20 che ha stabilito che l'aggiornamento delle graduatorie è effettuato con cadenza triennale;

15. d.l. 29 dicembre 2011, n. 216 convertito in legge 24 febbraio 2012, n. 14 che all'art. 14 commi 2 ter e 2 quater, nel ribadire la chiusura a nuovi inserimenti nelle prime tre fasce delle graduatorie ad esaurimento ha istituito una fascia aggiuntiva il cui inserimento è effettuato dall'a.s. 2012-2013;

16. d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35 recante la legge di semplificazione annuale;

È noto, infatti, che il termine generalmente riconosciuto ai titolari di una situazione giuridica rilevante decorre, esclusivamente, da **quando il diritto possa essere fatto valere** e non, invece, dall'astratta possibilità di agire giudizialmente per contrastare la scelta del MIUR di impedirne l'esercizio.

Il M.I.U.R., peraltro, solo con il D.M. 25 maggio 2014, n. 353 di estensione a tutti i diplomati magistrali (e non solo ai nostri 220 ricorrenti di quell'azione) ha ammesso in II fascia delle G.I. confessando, quindi, il proprio peccato originale.

**2. In ogni caso, come più diffusamente si vedrà nel prosieguo, ove si ritenesse che quel diritto dovesse comunque essere fatto valere impugnando i singoli D.M. di apertura ed aggiornamento delle G.A.E., non v'è dubbio che non vi sia alcun ostacolo all'attuale ammissione in G.A.E.**

Anche per confutare gli scontati argomenti che controparte proporrà, che gli stessi avrebbero potuto impugnare i singoli D.M. di aggiornamento delle G.A.E., ma non per questo ad essi può essere addebitata una qualche decadenza quanto meno rispetto all'interesse azionato in giudizio.

La lesività del provvedimento impugnato, infatti, non è legata ai singoli D.M. di aggiornamento e apertura delle graduatorie permanenti prima e delle graduatorie ad esaurimento poi ma, esclusivamente, dal loro combinato disposto con la norma che ha dichiarato la chiusura, *recte*, la blindatura definitiva delle G.A.E. che da permanenti sono, appunto, state trasformate ad esaurimento.

I ricorrenti, in altri termini, **non vogliono affatto pretendere di essere ammessi in G.A.E. sin dal primo D.M. di inserimento in tali graduatorie dopo l'acquisizione del diploma magistrale (e, quindi, al più tardi, dopo l'a.s. 2001/2002). Non è questo il *petitum* di questo giudizio.**

Chiedono, invece, che **oggi** vengano immessi in G.A.E. perché solo oggi hanno appreso che, da sempre, il loro è un valido titolo per chiederne l'ammissione. Per la tutela dell'interesse appena esposto, quindi, **la lesività è rappresentata esclusivamente dal disposto normativo che ha chiuso (*recte* blindato) le G.A.E. giacché, ove così non fosse, i ricorrenti avendo ora avuto il riconoscimento del loro titolo di cui sono da sempre in possesso, avrebbero potuto richiedere di essere iscritti in G.A.E.** In subordine la lesività è data dall'istituzione di una quarta fascia non costantemente aperta ed integrabile e giammai può rintracciarsi decadenza nel non aver tacciato di incostituzionalità tali norme.

Trattandosi di atti normativi, quindi, nessuna decadenza può essere addebitata ai ricorrenti.

Si tratta di un provvedimento illegittimo che merita di essere dichiarato nullo per i seguenti

## MOTIVI

**I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 53 DEL R.D. 6 MAGGIO 1923, N. 1054, DEL D.M. 10 MARZO 1997, DELL'ART. 1, COMMA 7, DEL D.P.R. 18 OTTOBRE 2006, DEI D.M. NN. 27/2007 E 56/09. ELUSIONE DEL GIUDICATO NASCENTE DALLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 1973/15 PASSATA IN GIUDICATO PRIMA DELLA PUBBLICAZIONE DEL D.M. 495/16.**

**1. La nullità per elusione del giudicato del D.M. 325/15.**

Spesso ci si è affaticati sull'efficacia erga omnes della pronuncia n. 1973/15 il cui giudicato, non essendo stato spiegato motivo di appello incidentale sulla giurisdizione da parte del MIUR, si è formato sin dall'aprile del 2015 e, quindi, oltre un anno prima della pubblicazione del D.M. n. 495/16. Una questione, infatti, è quella dell'efficacia *erga omnes* della sentenza e della non percorribile possibilità di agire in ottemperanza della stessa per ottenere l'ammissione in G.A.E., altra è quella dell'illegittima scelta ministeriale di reiterare la disposizione del D.M. 235/14 che, lo si condivide o no, è stato annullato dal G.A. nella parte in cui esclude dalle G.A.E. i diplomati magistrale entro il 2001/2002.

È pacifico, difatti, che “*con riferimento alla domanda di annullamento del D.M. M.I.U.R. n. 325/2015, l'atto impugnato dispone espressamente, all'articolo 5, che, per quanto non espressamente previsto nel medesimo decreto, valgono le disposizioni di cui al D.M. M.I.U.R. n.235/2014, e che quest'ultimo è stato definitivamente annullato con la sentenza del C.d.S. n. 1973/2015 del 16 aprile 2015, passata in giudicato, e che, pertanto, fa stato nei confronti di tutti gli interessati*” (T.A.R. Lazio 23 ottobre 2015, n. 4576), ragion per cui la reiterata scelta ministeriale è stata adottata in “*conclamata elusione del giudicato formatosi sulle sopra indicate sentenze*” (T.A.R. Lazio sent. nn. 10675/15 e 10902/15).

Essendo nullo, *in parte qua*, il D.M. 325/15 deve ritenersi illegittimo il diniego dei diplomati magistrali all'ammissione in G.A.E. non essendoci alcun atto ministeriale utile a frapporre il relativo diniego.

La declaratoria di nullità, pertanto, lascia impregiudicata la possibilità del ricorso alla giurisdizione amministrativa di chi, ritenendo l'atto radicalmente inidoneo ad incidere anche sui propri interessi legittimi, ne persegua la difesa di fronte al giudice amministrativo servendosi dello strumento dell'azione di nullità di cui all'art. 31 c.p.a.

La giurisdizione in ordine agli atti amministrativi nulli (ex art. 31 c.p.a.), difatti, va determinata sulla base del consueto criterio basato sulla consistenza di interesse legittimo o diritto soggettivo della posizione soggettiva azionata dal soggetto che se ne ritiene leso. Conseguentemente, appartengono al giudice ordinario le controversie nelle quali l'atto nullo abbia preteso di incidere su un diritto soggettivo preesistente, mentre rimangono radicati innanzi al giudice amministrativo i casi in cui a fronte dell'atto nullo sussista un interesse legittimo pretensivo” (tra le tante: T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 19 novembre 2008, n. 5456. In

dottrina il compianto maestro peloritano A. ROMANO TASSONE, *L'azione di nullità ed il giudice amministrativo*, in [www.giustamm.it](http://www.giustamm.it)).

*“L'art. 21 septies, l. n. 241 del 1990 prevedendo la giurisdizione esclusiva del g.a. sulle controversie in materia di atti nulli, in quanto adottati in violazione o elusione del giudicato, non stabilisce, "a contrariis", una sorta di giurisdizione esclusiva del g.o. sulle controversie afferenti gli atti amministrativi affetti da altre cause di nullità. Invero, salva diversa disposizione di legge, la giurisdizione in ordine agli atti amministrativi nulli va determinata sulla base del consueto criterio basato sulla consistenza di interesse legittimo o diritto soggettivo della posizione soggettiva azionata dal soggetto che se ne ritiene lesa. Conseguentemente, appartengono al g.o. le controversie nelle quali l'atto nullo abbia preteso di incidere su un diritto soggettivo preesistente, mentre rimangono radicate innanzi al g.a. i casi in cui a fronte dell'atto nullo sussista un interesse legittimo pretensivo”* (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 19 novembre 2008, n. 5456).

Amnesso, per mera ipotesi, che la pronuncia del Consiglio di Stato non valga *erga omnes* non è superabile la circostanza che il MIUR non possa agire in elusione di giudicato riproponendo clausole già annullate dal G.A. Tale decisione, assunta con i poteri del privato datore di lavoro, è adottata in *“conclamata elusione del giudicato formatosi sulle sopra indicate sentenze”* (T.A.R. Lazio sent. nn. 10675/15 e 10902/15) e come tale inidonea ad incidere sulla posizione di parte ricorrente.

L'Usp ed il MIUR, in altre parole, non hanno, allo stato, alcuna fonte utile per escludere dalle GAE chi, come parte ricorrente, **ha impugnato nei termini il D.M. 495/16** il quale (art. 5), disponendo *“che, per quanto non espressamente previsto nel medesimo decreto, valgono le disposizioni di cui al D.M. M.I.U.R. n. 235/2014, e che quest'ultimo è stato definitivamente annullato con la sentenza del C.d.S. n. 1973/2015 del 16 aprile 2015, passata in giudicato, e che, pertanto, fa stato nei confronti di tutti gli interessati”* (T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 6 novembre 2015, n. 4922), non può porsi quale ostacolo all'iscrizione in G.A.E.

L'attività dell'USP e del MIUR, pertanto, **quanto meno nei confronti di tutti coloro che hanno agito innanzi al G.A. nel 2016 avverso il D.M. 495/16 e stante il disposto dello stesso D.M. che richiama il precedente annullato**, è vincolata all'ammissione in G.A.E.

**2. La questione della nullità, inoltre, appare *tranchant* anche con riguardo a tutte le altre questioni spesso agitate in giurisprudenza.**

A parere di chi scrive, infatti, tutti i D.M. succedutisi dopo l'art. 1, comma 605, della L.n. 296/2006 e, di fatto, in attuazione dello stesso, sono radicalmente nulli per violazione tanto delle norme imperative sul riconoscimento del valore abilitante del titolo di diploma magistrale quanto di quelle sull'ammissione dei soggetti in G.A.E. con correlativa assunzione degli stessi.

**Nella specie trattasi di una nullità tanto testuale quanto virtuale.**

**2.1. Sulla nullità testuale di tutti i D.M. successivi alla L.n. 296/06 e in particolare di quello 16 marzo 2007 con il quale sono stati individuati i titoli abilitanti utili per l'ammissione in G.A.E.**

L'art. 53 del R.D. 6 maggio 1923, n. 1054 recita: "l'istruzione magistrale ha per fine di preparare gli insegnanti delle scuole elementari".

L'art. 197 del D.L. 16 aprile 1994, n. 297, ribadisce come "il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale **abilita**, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare; restano ferme le particolari disposizioni recate da leggi speciali".

**Il diploma magistrale conferisce pertanto ai diplomati la qualifica professionale di insegnante di scuola elementare (ora primaria) e costituisce a tutti gli effetti di legge titolo di abilitazione all'insegnamento, dando diritto all'inserimento nelle GAE.**

Viepiù. Si legge nella relazione di accompagnamento al D.M. 10 marzo 1997 che "dalla medesima data possono invece essere rinnovate, sino all'istituzione del nuovo corso di studi in via ordinamentale, di cui all'art. 3 del citato D.I. 10 marzo 1997, tutte le sperimentazioni quinquennali già esistenti nelle Scuole Magistrali e negli Istituti Magistrali, in quanto i corsi quinquennali consentono l'iscrizione a qualsiasi corso di laurea. **Resta fermo che i diplomi di maturità magistrale conseguiti al termine di tali corsi sperimentali non avranno comunque valore abilitante, salvo ovviamente quelli conseguiti alla conclusione dei corsi avviati fino all'anno Scolastico 1997/98**" (così la nota di trasmissione del D.M. 10 marzo 1997 a firma del Ministro). **Vale a dire i diplomi di maturità magistrale conseguiti entro l'anno 2002 conservano valore abilitante.**

L'art. 2 del suddetto D.M., inoltre, conferma tale indicazione affermando senza mezzi termini che "i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997/98, o comunque conseguiti entro l'a.s. 2001/2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale ...". In altre parole **i diplomi di maturità magistrale conseguiti entro l'anno 2002 conservano, in via permanente, valore abilitante.**

L'art. 15, comma 7, del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 (Regolamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore), chiarisce che "*i titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare*".

A contrario, con il medesimo D.M., proprio al fine di chiarire la differenza rispetto ai corsi di precedente istituzione, si chiariva che "al termine del predetto corso di studi si consegue il

**diploma di maturità NON avente valore abilitante all'insegnamento nella scuola elementare e non idoneo all'insegnamento nella scuola materna**

Il fatto che tale titolo abbia valore abilitante è espressamente confermato anche dal medesimo Ministero dell'Università che, a più riprese, ove chiamato a pronunciarsi sull'argomento, non ha mancato di evidenziare come tale diploma “*conservierà per sempre il valore abilitante e consentirà, comunque, di accedere all'insegnamento*” (nota a firma del Ministro Berlinguer, 3 marzo 1997, prot. n. 12588/BL, il cui contenuto è in seguito ribadito anche dalle circolari ministeriali 18 ottobre 2008, prot. n. 4458/C18).

La Corte Costituzionale con sentenza n. 466 del 1997 nel definire il requisito della maggiore età quale criterio per l'accesso alla professione di insegnante di scuola primaria, non ha ommesso di ricordare il valore abilitante intrinseco nel titolo di studio.

Il D.M. del 2007 e quelli successivi, dunque, sono radicalmente nulli “*in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio. In altri termini, prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Ciò è sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012*” (in tal senso il parere del CDS del 2013).

**L'art. 33, comma 5, della Costituzione, con riferimento all'abilitazione allo svolgimento della professione<sup>3</sup> di docente, conferma il valore dell'abilitazione ragion per cui**

---

<sup>3</sup> È noto come la professione di insegnante di scuola primaria è una “*professione regolamentata*”. La Direttiva 2005/36/CE (recepita nel nostro Paese con il D. Lvo 9 novembre 2007 n. 206), infatti, è pacificamente applicabile, ai sensi dell'art. 5 del medesimo Decreto, ai “*docenti di scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria superiore*”. La Direttiva definisce “**professione regolamentata**” “*quell'attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali*”.

Per quanto qui interessa, il D. Lvo n. 206/2007, all'art. 4, riprende tale definizione chiarendo che rientrano nella nozione di “*professione regolamentata*”

“**2) i rapporti di lavoro subordinato, se l'accesso ai medesimi è subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di qualifiche professionali;**

**3) l'attività esercitata con l'impiego di un titolo professionale il cui uso è riservato a chi possiede una qualifica professionale**”.

La professione di docente, quindi, può essere classificata o quale “**rapporto di lavoro subordinato il cui esercizio è vincolato al possesso di qualifiche professionali**”, o, in via più generale, quale “**attività esercitata con l'impiego di un titolo professionale**”.

**cui l'omesso riconoscimento viola la più alta norma imperativa dello stesso dettato costituzionale.**

Sono testualmente nulle, pertanto, tutte le successive disposizioni ministeriali che hanno negato al titolo tale valore abilitante relegandolo in III fascia di Istituto.

## **2.2. Sulla nullità virtuale.**

Parimenti nulle sono le disposizioni ministeriali con riguardo ai principi generali in tema di assunzione e selezione degli insegnanti.

Come è noto i canali di reclutamento (a tempo indeterminato, cosiddetto “*ruolo*”) degli insegnanti nella scuola pubblica italiana sono due:

- il concorso pubblico;
- la chiamata dalle G.A.E. (graduatorie ad esaurimento) e in precedenza dalle G.P.P. (graduatorie provinciali permanenti).

Nessuno può ottenere un incarico a tempo indeterminato senza il titolo abilitante che consente tanto la mera partecipazione al concorso quanto la preventiva inclusione nelle G.A.E.

Il bene della vita tutelato dal Legislatore, dunque, è rappresentato dal riconoscimento di un'alternativa al concorso ben tipizzata e cristallizzata nella presenza in G.A.E. e in posizione utile per la chiamata al ruolo.

La portata immediatamente precettiva (e non meramente programmatica) delle norme costituzionali in materia di pubblico concorso (artt. 3, 51 e 97 Cost.), dunque, nel settore scuola, trovano una pari alternativa nell'esistenza delle G.A.E.

Il mancato accesso a tale canale (le G.A.E.), sulla base delle disposizioni ministeriali successive alla L.n. 296/06, dunque, viola tutte le norme imperative (anche di rango costituzionale) che regolano la selezione ed il reclutamento degli insegnanti escludendo dalle primordiali possibilità partecipative tali docenti nonostante, *ex lege e secundum constitutionem*, in possesso di un titolo abilitante utile allo scopo.

A nulla, quindi, rilevano le (pur non condivisibili) posizioni circa la presentazione o meno della domanda di partecipazione o dell'esercizio dell'azione nel regime temporale degli anni 2006/2007 giacchè se tutti i provvedimenti ostativi (o ampliativi) di un interesse legittimo sono nulli, nessun adempimento per far valere lo stesso può essere preteso.

**Se, lo si ribadisce**, lo statuto normativo della nullità privatistica poggia sulla natura meramente dichiarativa del suo accertamento, l'imprescrittibilità della relativa azione (art. 1422 c.c.), la legittimazione attiva assoluta e la rilevabilità d'ufficio (art. 1421 c.c.) che nel codice del processo amministrativo ha espressamente trovato compiuto riconoscimento (“*la nullità dell'atto può sempre essere opposta dalla parte resistente o essere rilevata d'ufficio dal giudice*”) **a nulla può rilevare la questione della presentazione della domanda a suo tempo non compiuta o il mancato esercizio dell'azione nel regime successivo alla chiusura delle G.A.E.**

Appena qualche giorno fa, peraltro, il Consiglio di Stato ha chiarito che “quanto all’ambito soggettivo, tenuto conto che l’ordinanza cautelare ha sospeso l’efficacia del D.M. 1° aprile 2014, n. 235 - nella parte in cui non consentiva l’integrazione delle graduatorie ad esaurimento (GAE), mediante l’inserimento in III fascia o in altra fascia, del personale docente avente titolo all’insegnamento in possesso del diploma magistrale acquisito entro l’anno scolastico 2001/2002 - dunque di un atto generale, quest’ultimo è stato privato di efficacia, in parte qua, erga omnes, quindi nei confronti di tutti gli Uffici Scolastici Regionali” (Cons. Stato, Sez. VI, ord. 16 novembre 2015, n. 5219).

Come anticipato anche codesto On.le T.A.R. ha confermato tale lettura chiarendo che “la presente vicenda - che riguarda la fattispecie dei diplomati magistrali con titolo conseguito entro il 2001/2002, e che pertanto al momento della “chiusura” delle graduatorie permanenti erano già in possesso di titolo abilitante - è stata esaminata e decisa favorevolmente per i ricorrenti dal Consiglio di Stato, sez.VI, n.1973/2015, id. n.4235/2015; Considerato, pertanto, che il D.M. n.235/2014 - di cui il D.M. impugnato in questa sede è parte integrante e che, nella relativa previsione, ne ripete pedissequamente i contenuti - è stato annullato in parte qua con la sentenza di cui in precedenza con efficacia che è stata ritenuta, da parte del Collegio, in analogo e precedente contenzioso, operare erga omnes nei confronti di chi si trovi nella medesima posizione; Considerato che, pertanto, il ricorso deve essere accolto siccome fondato nel merito” (Sez. III bis, sentenza 21 dicembre 2015, n. 14331).

3. Né, infine, per indebolire l’argomento della nullità, potrebbe sollevarsi la questione circa la presunta differenza tra il valore abilitante del titolo rispetto a quanto deciso dal MIUR per l’ammissione in II fascia G.I. e quanto oggi preteso con l’ammissione in G.A.E. Tale argomento, infatti, è ormai superato anche in quanto definitivamente sconfessato dal Consiglio di Stato (da ultimo sentenza 10 settembre 2015, n. 4232, punto 3<sup>4</sup>).

---

<sup>4</sup> “3. Con memoria del 29 aprile 2015, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, anche con riguardo alla citata sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n.1973/2015, ha tra l’altro evidenziato la necessità di distinguere tra efficacia abilitante del titolo quale legittimazione all’esercizio della funzione, e requisiti per l’iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento. In tal senso, la vigente normativa non ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’inserimento nelle predette graduatorie, il solo possesso del diploma magistrale sia pure conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002. A seguito della definitiva chiusura delle graduatorie ad esaurimento, per effetto dell’articolo 1, comma 605 della legge n.296/2006, i decreti ministeriali di aggiornamento delle stesse non hanno così legittimamente consentito l’ingresso di nuove categorie di soggetti, come è avvenuto nel caso di specie. La parte appellata, dopo una serie di premesse sul vigente quadro normativo di riferimento, ha sottolineato che i requisiti di accesso alle graduatorie di cui all’articolo 401 del Testo Unico derivano da disposizioni di rango primario e che i decreti di aggiornamento, ivi compreso il decreto oggetto di impugnazione, sono atti meramente applicativi del citato quadro normativo e ha elencato in sintesi le fasce in cui si articolano le graduatorie permanenti, ora ad esaurimento, precisando quindi che il decreto impugnato con cui è stato disposto l’aggiornamento delle citate graduatorie ha previsto domande di permanenza, di aggiornamento, di conferma dell’inclusione con riserva e di scioglimento della riserva, ma non di ulteriore ingresso, in applicazione della vigente normativa. Secondo il Ministero, è errato far discendere dalla citata pronuncia del Consiglio di Stato (parere n.3813/2013) il diritto all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, poiché nessuno degli appellanti si trova in alcuna delle situazioni che la legge prende in considerazione quale titolo utile al predetto inserimento. La legge, infatti, elenca dettagliatamente i titoli necessari e comunque non consente l’aggiornamento se non in ipotesi specificamente determinate. In ogni caso, requisito per l’ingresso nelle graduatorie permanenti, ai fini dell’immissione in ruolo su posti di insegnamento nella scuola primaria e dell’infanzia, è sia il superamento di procedura con valore concorsuale bandita prima del citato articolo 1, comma 605 della legge n. 296/2006, sia il conseguimento dell’idoneità riservata ai sensi dell’OM 15 giugno 1999, n.153, ovvero il

*“Ne' diversamente da quanto sostenuto dall'Amministrazione, può' essere condivisa la tesi fondata sulla differenza tra l'efficacia del titolo abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 e il diritto dei medesimi docenti abilitati all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. Ciò in quanto dalla normativa vigente requisito sufficiente per siffatto inserimento e' il possesso della abilitazione all'insegnamento. Del resto, la tabella di valutazione dei titoli della citata terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente delle scuole e istituti di ogni ordine e grado, tabella allegata, come previsto dall'articolo 1 al d.l. n. 97/2004 convertito dalla legge n.143/2004, integrata dalla legge n.186/2004 e modificata dalla legge n. 296/2006, prevede tra l'altro, al punto A) denominato "titoli abilitanti di accesso alla graduatoria" il titolo abilitante comunque posseduto, che è quindi titolo valido, come il diploma magistrale citato, per il suddetto inserimento. Lo stesso articolo 1, comma 605, lettera c) della predetta legge n. 296/2006, nel fare riferimento alla definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato allo scopo di dare soluzione al fenomeno del precariato, fa espressamente salvi gli inserimenti, per il biennio 2007-2008, nelle graduatorie trasformate da permanenti in graduatorie ad esaurimento da cui in parte attingere per l'assunzione, a favore dei docenti già' in possesso di abilitazione, pur escludendo la possibilità di nuovi inserimenti” (Sez. VI, da ultimo sentenza 10 settembre 2015, n. 4232).*

**II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 53 DEL R.D. 6 MAGGIO 1923, N. 1054, DEL D.M. 10 MARZO 1997, DELL'ART. 1, COMMA 7, DEL D.P.R. 18 OTTOBRE 2006, DEI D.M. NN. 27/2007 E 56/09.**

**1.** Se il D.M. in epigrafe non è nullo per le ragioni di cui sopra è certamente annullabile per violazione delle norme indicate nell'epigrafe del motivo.

Come anticipato, i D.M. impugnati non consentono l'accesso alla III fascia G.A.E. dei Diplomatici di Scuola e/o Istituto Magistrale. **Per contro il Diploma magistrale (conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002) è a tutti gli effetti titolo abilitante per l'accesso alle G.A.E.**

Invero, oggi, su tale aspetto non v'è più contestazione giacché, il 22 maggio 2014 è stato pubblicato il D.M. di aggiornamento delle G.I. inserendo, per la prima volta, tra i soggetti da inserire in II fascia, i diplomati di maturità magistrale conseguita entro l'anno scolastico 2001/2002. Il riconoscimento del valore abilitante è, dunque, oggi recepito anche dal Ministero e non può, più essere messo in discussione.

Per mero scrupolo, pertanto, si ribadisce l'illegittimità della mancata valorizzazione di tale titolo.

---

*superamento della procedura riservata secondo il DM n.85/2005, ovvero l'acquisizione dello specifico titolo a seguito della frequenza del corso di laurea in scienze della formazione primaria. Gli appellanti, secondo il Ministero, essendo in possesso del titolo atto all'iscrizione ai percorsi in Scienze della formazione primaria avrebbero potuto accedervi, come migliaia di loro colleghi.*

Dalla piena lettura della normativa indicata nell'epigrafe del motivo, non può dubitarsi come tali soggetti - diplomati di maturità magistrale (conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002) - conservino, in via **permanente**, il valore abilitante del titolo di studio conseguito. La circostanza appare, in verità, non contestata né contestabile neanche dallo stesso Ministero.

L'art. 53 del R.D. 6 maggio 1923, n. 1054 recita: *“l'istruzione magistrale ha per fine di preparare gli insegnanti delle scuole elementari”*.

L'art. 197 del D.L. 16 aprile 1994, n. 297, ribadisce come *“il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale **abilita**, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare; restano ferme le particolari disposizioni recate da leggi speciali”*.

**Il diploma magistrale conferisce pertanto ai diplomati la qualifica professionale di insegnante di scuola elementare (ora primaria) e costituisce a tutti gli effetti di legge titolo di abilitazione all'insegnamento, dando diritto all'inserimento nelle GAE.**

Viepiù. Si legge nella relazione di accompagnamento al D.M. 10 marzo 1997 che *“dalla medesima data possono invece essere rinnovate, sino all'istituzione del nuovo corso di studi in via ordinamentale, di cui all'art. 3 del citato D.I. 10 marzo 1997, tutte le sperimentazioni quinquennali già esistenti nelle Scuole Magistrali e negli Istituti Magistrali, in quanto i corsi quinquennali consentono l'iscrizione a qualsiasi corso di laurea. **Resta fermo che i diplomi di maturità magistrale conseguiti al termine di tali corsi sperimentali non avranno comunque valore abilitante, salvo ovviamente quelli conseguiti alla conclusione dei corsi avviati fino all'anno Scolastico 1997/98**”* (così la nota di trasmissione del D.M. 10 marzo 1997 a firma del Ministro). **Vale a dire i diplomi di maturità magistrale conseguiti entro l'anno 2002 conservano valore abilitante.**

L'art. 2 del suddetto D.M., inoltre, conferma tale indicazione affermando senza mezzi termini che *“i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997/98, o comunque conseguiti entro l'a.s. 2001/2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale ...”*. In altre parole **i diplomi di maturità magistrale conseguiti entro l'anno 2002 conservano, in via permanente, valore abilitante**

L'art. 15, comma 7, del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 (Regolamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore), chiarisce che *“i titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare”*.

A contrario, con il medesimo D.M., proprio al fine di chiarire la differenza rispetto ai corsi di precedente istituzione, si chiariva che **“al termine del predetto corso di studi si consegue il diploma di maturità NON avente valore abilitante all'insegnamento nella scuola elementare e non idoneo all'insegnamento nella scuola materna”**.

Il fatto che tale titolo abbia valore abilitante è espressamente confermato anche dal medesimo Ministero dell'Università che, a più riprese, ove chiamato a pronunciarsi sull'argomento, non ha mancato di evidenziare come tale diploma *“conservierà per sempre il valore abilitante e consentirà, comunque, di accedere all'insegnamento”* (nota a firma del Ministro Berlinguer, 3 marzo 1997, prot. n. 12588/BL, il cui contenuto è in seguito ribadito anche dalle circolari ministeriali 18 ottobre 2008, prot. n. 4458/C18).

**Peraltro, con l'entrata in vigore del D.M. n. 27/2007, come meglio si vedrà in seguito, l'accesso alle graduatorie ad esaurimento è stato concesso a chiunque fosse in possesso di un QUALSIASI titolo abilitante conseguito tramite un esame, e quindi anche ai diplomati magistrali.**

È noto, inoltre, come ove uno Stato membro elevi il livello di formazione richiesto per accedere ad una professione (quanto avvenuto con l'istituzione della Laurea SFP *“laurea in Scienze della Formazione Primaria”*), i titoli precedentemente acquisiti sono equiparati al nuovo titolo.

D'altro canto che i diplomati magistrali siano abilitati è altresì comprovato dal dato di fatto per cui, nel settore delle scuole paritarie - che ai sensi della Legge 10 marzo 2000, n. 62 possono assumere solo personale docente fornito di abilitazione- essi siano stati e continuino ad essere regolarmente assunti a tempo indeterminato.

La Corte Costituzionale con Sentenza n. 466 del 1997 nel definire il requisito della maggiore età quale dell'età minima per l'accesso alla professione di insegnante di scuola primaria, non ha ommesso di ricordare il valore abilitante intrinseco nel titolo di studio.

**Nessun ulteriore titolo, oltre alla speciale abilitazione di cui sopra, quindi può essere richiesto per ottenere l'iscrizione nelle fasce di cui alle graduatorie ad esaurimento.**

**2. La giurisprudenza già richiamata in punto di fatto a cui per brevità si rimanda ha confermato la correttezza di tale impostazione** (Sez. VI, 30 aprile 2014, n. 1713; Sez. VI, 11 marzo 2015, n. 1089; 16 aprile 2015, n. 1973; n. 3628 del 21 luglio 2015, T.A.R. Piemonte, Sez. II, 18 gennaio 2014, n. 110).

**3. Per quanto sopra esposto, non v'è dubbio che la peculiare vicenda del diploma magistrale meriti un diverso esame nonostante la chiusura delle G.A.E. dal 2007.**

**4. In via ulteriormente subordinata, ove si ritenesse che il combinato disposto del provvedimento normativo di chiusura delle G.A.E. e di quelli non impugnati (o quanto meno non da tutti i ricorrenti e non in via continuativa sin dal 2002) di aggiornamento biennale delle G.A.E. non possa essere superato, non v'è dubbio che i ricorrenti debbano essere risarciti per il danno subito.**

È solo a causa del disposto ministeriale che tutti gli insegnanti italiani in possesso di diploma magistrale non sono stati ammessi in G.A.E. e, solo all'esito del riconoscimento grazie al parere del Consiglio di Stato ed al successivo recepimento regolamentare, hanno potuto apprenderne l'illegittimità e richiedere i danni subiti.

**Tali danni, come più approfonditamente verrà chiarito, debbono essere risarciti in forma specifica e quindi attraverso l'immissione in G.A.E.**

**5. Né, d'altra parte, può ricavarsi dal medesimo parere del Consiglio di Stato l'impossibilità di ammettere in G.A.E. i ricorrenti per la decadenza maturata circa la mancata impugnazione dei vari D.M. di aggiornamento delle G.A.E.**

*In primis* in quanto, solo oggi e non in quel ricorso, si è chiarito che la portata lesiva dei provvedimenti non è da rintracciare nei DD.MM. di biennale aggiornamento delle G.A.E. ma nel disposto legislativo di chiusura delle stesse.

Ove, infatti, non fosse in vigore l'art. 1, comma 605, lettera c della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, successivamente, il d.l. 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 2011, n. 106 (art. 9, commi 20 e 21 bis), l'attuale riconoscimento del valore abilitante del diploma magistrale consentirebbe, senza ostacoli, la conseguente ammissione in G.A.E.

**La lesività della norma, come è noto, non comporta alcuna decadenza** e, ove non letta in maniera conforme a Costituzione (e quindi non consentendo ai diplomati magistrali di poter essere ammessi in G.A.E. valorizzando la circostanza che il loro titolo è stato acquisito prima del 2007 e quindi prima della chiusura delle G.A.E.), la stessa dovrebbe essere rimessa alla Corte costituzionale perché non conforme agli artt. 3, 36 e 97 nella parte in cui discrimina migliaia di insegnanti per un madornale errore addebitabile proprio al Dicastero dell'Istruzione.

In ogni caso, **ed è argomento che appare decisivo**, solo oggi si è potuto spiegare domanda risarcitoria in forma specifica volta all'ammissione in G.A.E.

Se, in altre parole, codesto On.le T.A.R. non riterrà di poter dichiarare l'illegittimità del D.M. impugnato in diretto accoglimento dei motivi sopra esposti, non potrà che accedersi alla tutela risarcitoria in forma specifica.

\*\*\*\*

**ANCHE IN VIA SUBORDINATA RICHIESTA DI NULLITÀ IN PARTE QUA DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI NELLA PARTE IN CUI NON CONSENTONO L'INCLUSIONE DI PARTE RICORRENTE IN I FASCIA DELLE G.I.**

In via meramente subordinata rispetto a quanto dedotto con tutti i precedenti motivi di ricorso, ove si ritenesse che la chiusura delle G.A.E. non possa consentire a parte ricorrente di essere ivi ammessa e ove non si ritenesse l'automatica trasposizione della posizione di parte ricorrente dalle GAE alle c.d. GI, non v'è dubbio che residuerebbe comunque l'illegittimità del D.M. sull'aggiornamento delle Graduatorie di circolo e di Istituto nella parte in cui limita l'ammissione in I fascia ai soli "*soggetti aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso al quale si riferisce la graduatoria di circolo o d'istituto*", relegando in II fascia parte ricorrente in possesso di un titolo di abilitazione che consentirebbe, solo in astratto, l'ammissione in G.A.E. ove queste non fossero chiuse.

Il *discrimen* tra le due fasce delle G.I. è rappresentato dal momento temporale di acquisizione dell'abilitazione giacchè, coloro che vanno in I fascia, l'hanno ottenuta prima della chiusura delle G.A.E. o, comunque, ivi erano inseriti con riserva in attesa di conquistarla. I pretendenti alla II fascia delle G.I., invece, tale abilitazione l'hanno acquisita solo successivamente alla chiusura delle G.A.E.

I diplomati magistrali, invero, tale abilitazione, come più volte ricordato, l'hanno acquisito non solo prima della chiusura delle G.A.E. ma, addirittura, e non oltre, l'a.s. 2001/2002 ragion per cui la loro esclusione dalla I fascia delle graduatorie di istituto non trova giustificazione alcuna.

Se non li si vuole ammettere in G.A.E. usando il "paravento" della norma di chiusura delle stesse e dell'impossibilità di una riapertura, non v'è ragione per non modificare, in conformità al titolo posseduto, i requisiti di ammissione in G.I. **integrando** la categoria della I fascia dei soggetti presenti in G.A.E. **con quelli che ivi potevano essere iscritti ove il loro titolo abilitante fosse stato riconosciuto per tempo dal M.I.U.R. sin dalla acquisizione.**

Sul punto, quindi, i provvedimenti che regolano le G.I. sono affetti da irragionevolezza manifesta nella parte in cui, preso atto della blindatura definitiva delle G.A.E. e del riconoscimento solo "odierno" del titolo utile per l'ammissione, non consentono l'ammissione in I fascia di tutti i diplomati magistrali cui, senza propria colpa, era precluso inserirsi a suo tempo in G.A.E.

La vecchia classificazione delle fasce delle G.I., d'altra parte, ha una sua ratio ove si discuta di titoli acquisiti in tempi differenti e con una validità che non è stata messa in discussione dopo l'acquisizione stessa. L'impostazione del MIUR, quindi, è corretta e razionale ove, esso stesso, avesse elargito titoli di abilitazione sempre spendibili ma diviene fallace, illogico ed affetto da ingiustizia manifesta ove le caratteristiche di tale titolo abilitante vengano riconosciute solo a seguito del parere n. 3813/13 ed a G.A.E. chiuse.

Per tali ragioni, quindi, in estremo subordine, va dichiarata l'illegittimità, in parte qua, del D.M. in epigrafe nella parte in cui esclude che i diplomati magistrali vengano inseriti in I fascia di Istituto anziché in II.

#### **\*\*\*\* QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE \*\*\*\***

Si è già chiarito che l'unica lettura costituzionalmente orientata della normativa impugnata e dell'art. 1, comma 605, lettera c della Legge 27 dicembre 2006, n. 296<sup>5</sup> e del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 2011, n. 106 che all'art. 9, commi 20 e 21 bis ha proprio dettato il blocco dei nuovi inserimenti nelle GAE, dovrebbe consentire a

---

<sup>5</sup> "[...] *al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente.* [...] *Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento...* ".

tutti i diplomati magistrali prima del 2001/2002 di ottenere l'ammissione in G.A.E., per due assai liquidi ordini di ragioni.

1. Il primo in quanto il titolo magistrale era in loro possesso ben prima della chiusura delle G.A.E.

La norma (art. 1, comma 605, della l. 296/2006), con il dichiarato intento di "*dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione*", ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie ad esaurimento, **escludendo la possibilità di inserimenti di nuovi abilitati, ma facendo espressamente salvo l'inserimento dei "DOCENTI GIÀ IN POSSESSO DI ABILITAZIONE".**

Non è la norma, dunque, ad indicare che i diplomati magistrali non potevano presentare domanda di inserimento in G.A.E. ma saranno solo i successivi D.M. ad escludere tale titolo tra quelli utili per la presentazione della domanda in G.A.E.

L'inserimento tra i titoli abilitanti con il D.M. 25 maggio 2014, al contrario, ha confessato l'erronea precedente classificazione. Essendovi il riconoscimento normativo per i soggetti già in possesso di abilitazione, non servirà quindi alcuna nuova fonte normativa ad affermarne il riconoscimento potendosi agire innanzi al G.A. per ottenere l'effetto conformativo dell'annullamento dell'atto amministrativo illegittimo nella parte in cui non contempla i diplomati magistrali tra i soggetti da ammettere in G.A.E.

La fonte legislativa di chiusura, pertanto, non sarebbe affatto essere superata da fonti sottordinate regolamentari, giacchè, nel caso dei diplomati magistrali, non è necessario ricercare una copertura normativa alla richiesta riapertura delle G.A.E. Se è vero, infatti, che le tre successive riaperture delle G.A.E. sono avvenute grazie ad una norma, nella specie non serve, essendoci già una copertura normativa.

Se, come già chiarito, la Legge del 2006 aveva fatto salve le ammissioni in G.A.E. dei soggetti già in possesso di abilitazione, ove i successivi DD.MM. avessero previsto il diploma magistrale come abilitante, tutti i soggetti avrebbero potuto ottenere l'ammissione come avvenuto nel 2009, nel 2011 e nel 2012 per altre categorie di soggetti abilitatisi dopo la chiusura delle G.A.E. e per questo destinatari di necessari atti di copertura normativa.

2. Il secondo in quanto escludendo tali soggetti dalle G.A.E. non si farebbe altro che criticizzare il loro precariato dopo avergli fatto perdere ben 15 anni di occasioni lavorative. Così facendo non si dà, certo, "*adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare*" e ci si porrebbe, quindi, in contrasto con la stessa norma del 2006.

Non accedendo alle superiori letture, non potrebbe che rimettersi la questione alla Corte costituzionale perché la normativa impugnata e l'art. 1, comma 605, lett. c, della L.n. 296/06 e il d.l. 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 2011, n. 106 che all'art. 9, commi 20 e 21 bis che ha proprio dettato il blocco dei nuovi inserimenti nelle GAE,

sono costituzionalmente illegittimi perché non conformi agli artt. 3, 36, 51 e 97 nella parte in cui discrimina migliaia di insegnanti per un madornale errore addebitabile proprio al Dicastero dell'Istruzione escludendo i diplomati magistrali e, invece, consentendo l'ammissione di altri.

**3.** Se così non fosse, in ogni caso, andrebbe ritenuta costituzionalmente illegittima la IV fascia istituita con decreto M.I.U.R. 14 giugno 2012, n. 53, pubblicato in pari data sul sito del M.I.U.R., limitatamente ai docenti indicati dall'art. 14, comma 2 ter, L.n. 24 febbraio 2012, n. 14, giacché anch'essa risulterebbe essere una fascia definitivamente chiusa ai soggetti ivi richiamati e non *“permanentemente aperta”* ai docenti che, frattanto, abbiano conseguito i relativi titoli abilitanti o a quelli che, come nella specie, avessero già da tempo tali titoli e, grazie ad essi, erano addirittura già nelle G.A.E. da cui sono stati inopinatamente espulsi.

Come ben compreso dal G.A., infatti, è proprio l'istituzione di tale atipica ed amorfa IV fascia a rendere irrimediabilmente instabile il sistema della chiusura definitiva delle graduatorie.

Si ricorderà, infatti, che *“il sistema comincia a scricchiolare”*, proprio a seguito *“dell'istituzione della IV fascia di cui al D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 convertito in legge 24 febbraio 2012, n. 14, all'art. 14 commi 2 ter e 2 quater”* (T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 2 aprile 2013, n. 3309, rel. Biancofiore).

Tanto la norma sulla definitiva chiusura delle G.A.E. quanto quella sull'istituzione di una quarta fascia anch'essa asseritamente blindata contrasta con la Costituzione sotto svariati profili e precisamente con le norme di seguito indicate:

- **con l'art. 3, comma 1**, perché soggetti che hanno un medesimo titolo di abilitazione sono presenti in G.A.E. ed altri no senza neanche che fra loro vi sia una diversità temporale nell'acquisizione del titolo;

- **con l'art. 51** stante il quale tutti i cittadini possono accedere agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza e secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal riguardo preme osservare, che il requisito previsto dalla legge per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento è l'abilitazione che è il risultato di un percorso di studi, sul quale si è impegnato il legislatore della riforma della scuola primaria, secondaria di primo e di secondo grado ed universitaria allo scopo di rendere il più uniformi possibili i titoli di studio conseguiti nell'ordinamento italiano a quelli conseguibili nelle altre nazioni europee ed al contempo allo scopo di garantirne una maggiore spendibilità nel mercato del lavoro nelle professioni cd. regolamentate, alle quali appartiene quella di docente di scuola dell'infanzia, di scuola primaria e di istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado, nonché di docente tecnico – pratico negli istituti di istruzione secondaria, in applicazione del d.lgs. 6 novembre 2007, n. 206 recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania".

L'abilitazione, conseguita al termine del percorso di studi e di formazione è dunque l'unico strumento attraverso il quale il docente può esercitare la professione, che l'abbia conseguita secondo le regole previgenti alla introduzione nell'ordinamento universitario delle Scuole di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario (cioè ante 2000 – 2002 anni in cui le SSIS hanno iniziato a funzionare), oppure che l'abbia conseguita tramite i detti corsi biennali.

E con l'abilitazione il docente era inserito nella graduatoria ad esaurimento anche se aveva in corso il conseguimento del titolo e ciò almeno fino all'anno 2011.

Non consentire l'ammissione di un soggetto senza aver riguardo alle competenze conseguite ma esclusivamente sullo sguardo acritico di un'altra graduatoria che ha altri illegittimi meccanismi, e che sono le uniche che consentono l'ingresso nelle graduatorie ad esaurimento oltre l'esperienza professionale acquisita trovino una adeguata salvaguardia, sembra non rispondente ai requisiti per i quale il docente sia nella stessa inserito in aperta elusione degli articoli 3, comma 1 e 51 della Costituzione.

- **con l'art. 4, comma 2** della Costituzione il quale individua nel lavoro un diritto dovere; esso sarebbe cioè il fine cui lo Stato deve tendere ed un dovere morale cui ciascun individuo, cittadino o meno, dovrebbe adempiere, nel rispetto della libertà della persona. Sotto questo profilo è sì lo strumento attraverso il quale l'individuo si realizza, ma serve anche e soprattutto a concorrere al progresso materiale o spirituale della società.

Dai primordi la stessa Corte ha interpretato l'art. 4 nel senso che da esso “si ricava che il diritto al lavoro, riconosciuto ad ogni cittadino, é da considerare quale fondamentale diritto di libertà della persona umana, che si estrinseca nella scelta e nel modo di esercizio dell'attività lavorativa. A questa situazione giuridica del cittadino - l'unica che trovi nella norma costituzionale in esame il suo inderogabile fondamento - fa riscontro, per quanto riguarda lo Stato, da una parte il divieto di creare o di lasciar sussistere nell'ordinamento norme che pongano o consentano di porre limiti discriminatori a tale libertà ovvero che direttamente o indirettamente la rinneghino, dall'altra l'obbligo - il cui adempimento é ritenuto dalla Costituzione essenziale all'effettiva realizzazione del descritto diritto - di indirizzare l'attività di tutti i pubblici poteri, e dello stesso legislatore, alla creazione di condizioni economiche, sociali e giuridiche che consentano l'impiego di tutti i cittadini idonei al lavoro” (sentenza C. Cost. 9 giugno 1065, n. 45 e le altre ivi citate: sentenze n. 3 del 1957, n. 30 del 1958, n. 2 del 1960, n. 105 del 1963, ordinanza n. 3 del 1961).

Ma come è stato in più occasioni affermato anche da studiosi dell'argomento il secondo comma dell'art. 4 (dovere al lavoro) in tanto esiste in quanto è da ritenersi strettamente collegato col primo (diritto al lavoro), laddove nel caso in esame questa simmetria tra le norme risulta spezzata nell'affrettata disposizione di una norma quella del comma 4 quinquies che come quella trovata costituzionalmente illegittima e recata dal comma 4 ter appare il frutto più di scelte politiche contrastanti col principio meritocratico di inclusione nelle graduatorie, che non piuttosto

rivolte a eliminare discriminazioni o a promuovere il lavoro di docente su tutto il territorio nazionale.

L'impossibilità di vedersi collocato in una fascia che meritocraticamente gli spetta, impedisce infatti la realizzazione del dovere civico di contribuire al progresso della nazione, in relazione alle conoscenze maturate a seguito del percorso di studi e all'esperienza professionale dal docente maturata, oltre a conculcare il valore dei titoli professionali legittimamente conseguiti.

- Ma ne risulta vulnerato anche l'art. 35, in quanto nel momento in cui il docente non può utilizzare l'abilitazione conseguita per trasferire le conoscenze con essa acquisite ne risultano mortificate o comunque inutiliter datae le iniziative volte a favorire la formazione e l'elevazione professionale dei docenti cui nell'ultimo decennio si è dedicato il legislatore in tema di accesso alle professioni di docente nelle scuole di ogni ordine e grado.

Per quanto sopra osservato non può che concludersi che la chiusura indiscriminata delle G.A.E. ([art. 1, comma 605, lettera c della Legge 27 dicembre 2006, n. 296](#)<sup>6</sup> con la quale si sono trasformate le G.P.P. in G.A.E.) di cui alla normativa ed agli atti impugnati, ove non si guardi a tali fonti quali non escludenti la possibilità di istituire una fascia virtuale, e/o l'istituzione di una quarta fascia anch'essa chiusa e non aperta ai soggetti frattanto abilitati o comunque erroneamente ed inconsapevolmente fuoriusciti dalle G.A.E. (D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 convertito in legge 24 febbraio 2012, n. 14, all'art. 14 commi 2 ter e 2 quater) vulnera palesemente il principio di ragionevolezza espresso dall'art. 3 Costituzione nonché gli altri principi costituzionali sopra citati.

**Al fine di non appesantire il presente ricorso, ove occorra, la questione verrà più diffusamente esposta in memoria.**

\*\*\*\*

**SULLA DOMANDA PRINCIPALE DI NULLITÀ E/O ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO IMPEDITIVO DELL'AMMISSIONE IN G.A.E. CUI SEGUE L'EFFETTO CONFORMATIVO DELLA RIMOZIONE DEL DINIEGO DI AMMISSIONE IN G.A.E. E SOLO SUBORDINATAMENTE CON LA FORMULA DEL RISARCIMENTO DEL DANNO IN FORMA SPECIFICA**

**1.1.** Si è già chiarito che attraverso un'interpretazione costituzionalmente orientata della l. provinciale 7 agosto 2006 n. 5 e della Legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25 e dell'art. 1, comma 605, lett. c, della L.n. 296/06 e del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 convertito in legge 24 febbraio 2012, n. 14, all'art. 14 commi 2 ter e 2 quater, si possa ottenere l'immediata ammissione in G.A.E. per mezzo della declaratoria di nullità e/o annullamento, in parte qua, dei D.M.

---

<sup>6</sup> "[...] *al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente.* [...] *Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento...* ".

impugnati perché emessi in violazione di giudicato nonché in contrasto con la norma stessa e con il riconosciuto valore abilitante del diploma magistrale.

Diversamente opinando non v'è dubbio che il Ministero sia gravemente responsabile di tale scellerata scelta che ha, non ci sembra di esagerare, segnato le vite di oltre 50.000 insegnanti.

Si sono dovuti susseguire ricorsi su ricorsi e, credo deve esserci riconosciuto, una battaglia serrata di ADIDA e La Voce dei Giusti con il nostro patrocinio su questo tema per ottenere, per tutti e non solo per i nostri ricorrenti quanto era evidente che fosse dovuto.

Il MIUR oggi è finalmente reo confesso giacché, con i D.M. impugnati, ha esteso a tutti i diplomati magistrali (e non solo ai nostri 220 ricorrenti di quell'azione) i benefici di quell'azione, ammettendoli (solo) in II fascia delle G.I.

Ma chi "ripaga" i nostri insegnanti di questo calvario?

Sembra più opportuno riportare, stante la confessione del M.I.U.R., il racconto giornalistico dei fatti che, meglio di ogni articolo di legge, sembra rendere la portata dei pregiudizi subiti.

*Da Il Fatto Quotidiano, 7 maggio 2014.* “Finalmente **abilitati all'insegnamento**: l'odissea di chi possiede il **diploma magistrale** sta per concludersi positivamente. Come comunicato dai dirigenti ministeriali in una delle ultime riunioni con i **sindacati**, in settimana il **Miur** riconoscerà il nuovo status di quei **docenti** che hanno conseguito il titolo entro il 2001/2002 (ciò è in effetti poi avvenuto con il D.M. 25 maggio 2014, n.d.r.). Fino ad oggi, invece, al diploma magistrale non era stato riconosciuto valore pienamente abilitante, nonostante quanto indicato dalla legge: i diplomati magistrali trovavano posto solo nella **terza fascia** delle graduatorie (riservata a chi ha un titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento) e non in seconda (riservata agli **abilitati**). Perché ciò avvenisse c'è voluta una lunga battaglia. E soprattutto un parere del **Consiglio di Stato**, quello dell'11 novembre 2013, secondo cui il diploma di scuola o di istituto magistrale è da considerarsi “abilitante ex lege” per l'insegnamento nella scuola primaria. E il **Ministero**, alla fine, ha dovuto prenderne atto. Il riconoscimento ufficiale, salvo imprevisti, avverrà entro il 10 maggio, data in cui il **Miur** deve pubblicare il decreto di aggiornamento delle **Graduatorie d'Istituto**, le liste che assegnano le **supplenze** annuali e in cui i nuovi abilitati potranno iscriversi in seconda fascia.

“Si sono presi un po' di mesi per decidere se riconoscere il titolo solo ai ricorrenti, o dare un'attuazione più estensiva della sentenza. Alla fine sembra aver prevalso la seconda strada, che ci sembra quella più sensata”, afferma **Massimo Di Menna**, segretario nazionale della **Uil Scuola**. I beneficiari del provvedimento dovrebbero essere circa 20mila persone. Una cifra di gran lunga inferiore alle stime precedenti, che parlavano addirittura di 55mila docenti, ma che probabilmente avevano conteggiato tutti i diplomati entro il 2002. Non considerando che, negli ultimi 12 anni, circa la metà degli interessati è riuscita ad accedere ad **altri percorsi abilitanti**, o si è spostata in

classi di concorso superiori. Per tutti questi, dunque, non sarà necessario partecipare ai test per il prossimo ciclo di **Tirocinio Formativo Attivo**, né tanto meno attivare i **Pas** (Percorsi abilitanti speciali). L'ingresso nella seconda fascia delle **Graduatorie d'Istituto** permetterà loro di sperare, dal prossimo anno, in un contratto a tempo determinato, [in attesa del prossimo bando di concorso \(annunciato dal ministro Stefania Giannini per il 2015\) a cui potranno partecipare.](#)

Una buona notizia, dunque.

Anche se per i diplomati magistrali le Graduatorie d'Istituto rappresentano solo un ripiego. Ben altra cosa, infatti, sarebbe stato l'inserimento nelle **Graduatorie ad Esaurimento**, le liste che assegnano (in parallelo ai concorsi) cattedre a tempo indeterminato. Sono chiuse per legge dal 2006 (come ribadito anche dall'ultimo decreto ministeriale di aggiornamento e dagli atti impugnati), e questo fa sì che i nuovi abilitati non possano rientrarci. Peccato, però, che il titolo dei diplomati magistrale sia precedente al 2002: se l'abilitazione fosse stata riconosciuta fin dal primo momento, avrebbero potuto iscriversi nelle **GaE**. E aspirare ad essere assunti.

“I diplomati magistrali sono stati per anni un paradosso vivente. E continueranno a rimanere in un limbo, anche se l'abilitazione è un primo, importante riconoscimento”, commenta **Valeria Bruccola**, coordinatrice nazionale di **Adida**. “Parliamo di docenti a cui è stato negato il diritto all'insegnamento. E visto che nessuno potrà restituire i **10-15 anni di carriera persi**, bisognerebbe almeno garantire loro una cattedra per il futuro”.

Anche ai sensi dell'art. 34 comma terzo del C.p.a., a tenore della quale <<quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulti più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto, se sussiste l'interesse ai fini risarcitori>>, la richiesta di essere reintegrato in forma specifica, mediante l'ammissione in soprannumero G.A.E., apre la strada alla valutazione della domanda risarcitoria di parte ricorrente.

Si possono ritenere sussistenti, nella specie, i presupposti del danno risarcibile, precisamente il provvedimento illegittimo (l'atto di esclusione dalla G.A.E. sin dalla loro istituzione), l'evento dannoso (la perdita della possibilità di essere ivi inserita ed aspirare alla stabilizzazione), nonché l'elemento soggettivo della colpa, consistente nella palese violazione dei principi di buon andamento, correttezza e imparzialità (cfr. [T.A.R. Molise, Campobasso, 4 giugno 2013, n. 396](#)).

A causa dei provvedimenti illegittimamente adottati dall'Amministrazione intimata, nel procedimento per cui è causa, parte ricorrente è stato illegittimamente privata della possibilità di iscriversi in G.A.E., subendo di conseguenza i relativi danni.

L'esclusione della validità del titolo magistrale, peraltro, è la conseguenza diretta dell'illegittimità delle scelte subite da tali insegnanti per mano del M.I.U.R. Gli stessi, infatti, non avrebbero dovuto compiere alcuna attività che rappresentava una vera e propria “prestazione” ma dovevano, semplicemente, presentare una domanda grazie alla quale sarebbero stati ammessi in

G.A.E. Ciò conferma, quindi, la sussistenza di un nesso di causa tra atto illegittimo ed evento dannoso. Il nesso causale, invero, sussiste quando tra condotta ed evento vi sia un rapporto di consequenzialità anche eventuale, di guisa che si devono comprendere nel risarcimento da fatto illecito quei danni mediati e indiretti che siano effetto possibile del fatto stesso, rientrando nella serie delle conseguenze cui esso dà origine, in base al criterio della cosiddetta regolarità causale (cfr.: Cons. Stato V, 10.2.2004 n. 493; T.a.r. Calabria Catanzaro II, 19.7.2012 n. 771; T.a.r. Friuli Trieste I, 30.8.2006 n. 572).

La stessa qualità di titolati del diploma magistrale e ancora precari, dopo 15 anni dall'acquisizione di tale titolo, quindi, consente di ritenere come assolutamente plausibile l'ammissione dei ricorrenti in G.A.E. ove il MIUR avesse loro consentito di sfruttare tale diploma.

È ormai pacifico in giurisprudenza, infatti, che *“il bando di concorso [...] costituisce un'offerta contrattuale al pubblico (ovvero ad una determinata cerchia di destinatari potenzialmente interessati), caratterizzata dal fatto che l'individuazione del soggetto o dei soggetti, tra quelli che con l'iscrizione al concorso hanno manifestato la loro adesione e che devono ritenersi concretamente destinatari e beneficiari della proposta, avverrà per mezzo della stessa procedura concorsuale e secondo le regole per la medesima stabilite. Pertanto, [l'Amministrazione] è tenuta a comportarsi con correttezza e secondo buona fede, nell'attuazione del concorso, così come nell'adempimento di ogni obbligazione contrattuale, con individuazione della portata dei relativi obblighi correlata, in via principale, alle norme di legge sui contratti e sulle inerenti obbligazioni contrattuali e agli impegni assunti con l'indizione del concorso, con la conseguenza che, in caso di loro violazione, incorre in responsabilità contrattuale per inadempimento esponendosi al relativo risarcimento del danno in favore del [partecipante] che abbia subito la lesione del suo diritto conseguente all'espletamento della procedura concorsuale”* (Cass., Sez. lav., 19 aprile 2006, n. 9049).

Nella specie, quei D.M. di ammissione in graduatorie permanenti e poi ad esaurimento erano tutti illegittimi per aver escluso il titolo di diploma magistrale.

Parte ricorrente, quindi, come appare evidente, ha subito tanto un danno da mancata promozione, quanto da perdita di chance.

Non v'è dubbio, allora, che, ai sensi dell'art. 30, comma 2, c.p.a. *“sussistendo i presupposti previsti dall'articolo 2058 del codice civile, può essere chiesto il risarcimento del danno in forma specifica”* e, quindi, può ottenersi l'immediata ammissione in G.A.E., non essendo in dubbio, nella specie, questa *“sia in tutto o in parte possibile”* (art. 2058 c.c.). Non si rinviene, infatti, alcuna ragione per ritenere che l'ammissione in G.A.E. non sia possibile considerato anche più e più volte è stato proprio il M.I.U.R a consentire di integrare le G.A.E.

Anche in tal caso si tratterebbe del più classico dei rimedi al danno procurato giacchè è proprio il M.I.U.R. che è stato causa di tale male non può che pagarne il prezzo riaprendo, ancora una volta le G.A.E.

Si tratta, peraltro, di una compensazione volta “*all’irrimediabile perdita di chance in ragione dell’irripetibilità della procedura con le stesse modalità e gli stessi partecipanti di quella ritenuta illegittima – deve riconoscersi il danno associato alla perdita di una probabilità non trascurabile di conseguire il risultato utile*” (Cass., Sez. lav., 18 gennaio 2006, n. 852).

#### **ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI**

Solo in via subordinata, rispetto a tutte le domande presenti in ricorso, si spiega domanda risarcitoria in termini economici.

E’ documentale che essendo in possesso del titolo di ammissione in G.A.E. sin dal 2002 (e per converso in I fascia G.I.), essi abbiano tutti perso delle importanti occasioni professionali. Ove fossero stati ammessi in G.P. o in G.A.E. avrebbero avuto diritto a incarichi più stabili e importanti.

Equitativamente si chiede la condanna del MIUR al pagamento della somma, maggiore o minore che si ritenga di giustizia, parti a € 10.000,00 per ogni anno di ammissione in G.A.E. e dalla I fascia delle G.I. che è stato perso.

#### **ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA**

In merito al *fumus* si rinvia a quanto su esposto certi che il ricorso verrà sicuramente accolto.

Con riferimento al danno esso è da considerarsi in *re ipsa*. La concessione della misura cautelare, stante le prossime chiamate dalle G.A.E., eviterebbe il definitivo consumarsi di un pregiudizio in capo a parte ricorrente che, per almeno un altro anno, dovrebbero sperare di ottenere la supplenza dalle G.I. e che, in mancanza di questa, rischierebbero addirittura di non avere un lavoro ed il sostentamento per la propria famiglia. Sul punto proprio codesto Ecc.mo Consiglio, in Adunanza Plenaria, ha motivato la concessione della misura cautelare in fattispecie identica.

In quel caso, nelle more del merito che verrà celebrato il 16 novembre 2016, l’**Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con l’ordinanza n. 1/16**, ha affermato che non vi sono ragioni per discostarsi “*dall’orientamento già espresso dalla Sezione sesta nelle sentenze citate nella ordinanza di rimessione (cfr. per tutte sentenza n.1973 del 2015) e in numerose altre pronunce*

*cautelari, secondo cui i soggetti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 hanno titolo ad essere inseriti nelle GAE".*

Se, dunque, come con i decreti adottati la scorsa settimana è stato deciso, la prima camera di consiglio utile sarà quella del 6 ottobre 2016, non v'è dubbio che dovrà accedersi alla tutela monocratica utile per l'ottenimento delle supplenze e degli eventuali posti a tempo indeterminato che dovranno essere conferiti prima dell'inizio dell'anno scolastico e dunque non oltre il 15 settembre 2016 (come da emendamento approvato nel DDL Scuola di recente approvazione). Le supplenze, inoltre, verranno conferite tra agosto e la prima decade di settembre 2016.

Codesto On.le T.A.R., in ipotesi analoga, ha consentito di accedere alla tutela monocratica (d.p. n. 4724/16 del 2 agosto 2016 e anche in sede di appello, Sez. VI, 30 marzo 2016, n. 1014).

Anche in ragione delle imminenti assunzioni di cui al nuovo concorso, dunque, la posizione di parte appellante merita immediata tutela essendovi il concreto rischio che, in mancanza della misura cautelare richiesta, il danno si consumi in maniera davvero grave e irreparabile.

Ciò che qui si chiede, d'altra parte, non è affatto l'assunzione a tempo indeterminato, ma la sospensione in parte qua dei provvedimenti impugnati dal cui effetto conformativo deriverà l'ammissione in G.A.E. A quel punto parte ricorrente concorrerà, sulla base del punteggio e dei titoli di cui è in possesso con gli altri insegnanti in graduatoria. Gli assunti saranno sempre quelli e non uno di più.

#### **ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE**

Per le stesse ragioni di cui sopra va concessa la misura cautelare collegiale con la conseguente ammissione in G.A.E. (C.D.C. AAAA – EEEE) e in I fascia delle G.I. con il conferimento degli incarichi a tempo determinato ed indeterminato spettanti sulla base del punteggio di cui saranno in possesso alla data di inserimento sin dalla fase cautelare.

Per questi motivi,

#### **SI CHIEDE**

che codesto On.le Tribunale, previo accoglimento dell'istanza cautelare **anche inaudita altera parte**, Voglia annullare in *parte qua* i provvedimenti in epigrafe, con l'adozione di tutte le necessarie e conseguenti statuizioni e consequenziale adozione di idonea misura cautelare volta ad assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale e quindi ad ottenere la conseguente ammissione

in G.A.E. (C.D.C. AAAA – EEEE) e in I fascia delle G.I. con il conferimento degli incarichi a tempo determinato ed indeterminato spettanti sulla base del punteggio di cui saranno in possesso alla data di inserimento sin dalla fase cautelare.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Roma, li 6 settembre 2016

Avv. Santi Delia

Avv. Michele Bonetti

#### ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 comma 1- bis e 6 comma 1 della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16 – quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'art. 23 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss. mm. si attesta la conformità della presente copia cartacea all'originale telematico da cui è stata estratta.

Avv. Michele Bonetti